


Proposta di legge n.75/11[^]
di iniziativa della Giunta regionale recante: "**Disciplina delle
modalità e delle procedure di assegnazione delle concessioni di
grandi derivazioni idroelettriche della Regione Calabria e
determinazione del canone in attuazione dell'art. 12 del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79**"



REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE


Deliberazione n. 6 della seduta del 13 GEN. 2021

Oggetto: Disegno di legge di iniziativa della Giunta Regionale, recante "Disciplina delle modalità e delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche della Regione Calabria e determinazione del canone in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79".

Presidente F.F. e/o Assessore/i Proponente/i: _____ (timbro e
Relatore (se diverso dal proponente): _____ (timbro e firma)

Dirigente/i Generale/i: _____ (timbro e firma)

Dirigente di Settore: _____ (timbro e firma)



Assessore
ente"

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	ANTONINO SPIRLÌ	Presidente F.F.	X	
2	DOMENICA CATALFAMO	Componente	X	
3	SERGIO DE CAPRIO	Componente	X	
4	GIANLUCA GALLO	Componente	X	
5	FAUSTO ORSOMARSO	Componente	X	
6	SANDRA SAVAGLIO	Componente	X	
7	FRANCESCO TALARICO	Componente	X	

Assiste il Segretario Generale ^{REGGENTE} della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 4 pagine compreso il frontespizio e di n. 5 allegati.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio
 conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento
 con nota n° 9057 del 13-1-2021

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI gli articoli 34, lettera g), e 39 dello Statuto della Regione Calabria, in materia di iniziativa legislativa della Giunta regionale;

VISTI :

- l'art. 12 del D. Lgs 16 marzo 1999, n. 79, così come modificato dall'art. 11-quater della Legge 11 febbraio 2019 n. 12, recante *"Disposizioni in materia di concessioni di grande derivazioni ad uso idroelettrico"*, prevede che le Regioni *"disciplinino con legge, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e comunque non oltre il 31 marzo 2020, le modalita' e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico"*.
- il D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (Cura Italia), convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, che ha differito il termine del 31 marzo 2020 al 31 ottobre 2020, per l'approvazione da parte delle Regioni della disciplina in materia di concessioni di grande derivazioni idroelettriche;

CONSIDERATO che:

- con Deliberazione di Giunta Regionale n.167 del 2 luglio 2020 è stato costituito un Gruppo di Lavoro Interdipartimentale per la predisposizione del progetto di legge recante *"Disposizioni in materia di grandi derivazioni idroelettriche"* da sottoporre alla Giunta Regionale, per il successivo inoltro al Consiglio Regionale per l'approvazione definitiva;
- la composizione del Gruppo di Lavoro interdipartimentale è stata così costituita:
 - Dirigente Generale Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità;
 - Dirigente Generale Ambiente e Territorio o suo delegato;
 - Dirigente Generale Sviluppo Economico o suo delegato;
 - Dirigente Generale Bilancio o suo delegato;
 - Dirigente Settore "Gestione Demanio Idrico-Area Settentrionale" o suo delegato;
 - Dirigente Settore "Gestione Demanio Idrico-Area Centrale" o suo delegato;
 - Dirigente Settore "Ufficio Legislativo" o suo delegato.
- il gruppo di lavoro suddetto ha ultimato i propri lavori in data 18 dicembre 2020, pervenendo alla definizione del testo da proporre alla Giunta Regionale;

CONSIDERATO, inoltre, che:

- il disegno di legge in oggetto secondo quanto previsto dal medesimo art. 12 del D. Lgs 16 marzo 1999, n. 79, prevede, tra l'altro, che la determinazione del canone di concessione per le grandi derivazioni idroelettriche da parte delle Regioni avvenga attraverso un canone basato su due componenti:
 - una componente fissa, legata alla potenza nominale della concessione;
 - una componente variabile, rapportata ai ricavi della concessione;
- sulla parte "variabile" del canone è prevista l'espressione di un parere preventivo da parte dell'Autorità di regolazione per l'energia, reti e ambienti (ARERA), come risulta dalla deliberazione n. 490/2019/I/EEL (recante *"Indicazioni preliminari propedeutiche al rilascio del parere alle Regioni sugli schemi di legge in merito alla definizione dei canoni da applicare ai concessionari di grandi derivazioni idroelettriche"*), adottata dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente il 26 novembre 2019;

PRESO ATTO che:

- su tale disciplina del canone è stato richiesto dalla Regione Calabria, con nota del 19 ottobre 2020, uno specifico parere di ARERA sul disegno di legge in oggetto, rilasciato con Deliberazione 3 Novembre 2020 444/2020/I/EEL;

- la Deliberazione di ARERA nel formulare parere favorevole, per quanto di competenza dell'Autorità, ai sensi dell'articolo 12, comma 1-quinquies, dell'innovato decreto legislativo 79/99, in merito al disegno di legge trasmesso dalla Regione Calabria, ha rappresentato l'esigenza di apportare al testo acquisito le integrazioni e le precisazioni riportate nel medesimo parere;
- il Gruppo di lavoro dipartimentale ha provveduto a recepire nel testo del disegno di legge le integrazioni e le precisazioni richieste;

VISTI gli allegati "A", "B", "C" e "D", che costituiscono parte integrante della presente deliberazione;

EVIDENZIATO che l'articolato di cui al suindicato disegno di legge e' stato redatto con il supporto del Settore "Ufficio Legislativo", nell'ambito del Gruppo di lavoro interdipartimentale suddetto e quale attivita' di assistenza tecnico-giuridica svolta dal Settore medesimo in favore dei dipartimenti nella redazione dei testi normativi;

RITENUTO, pertanto, che occorre proporre con urgenza al Consiglio regionale l'approvazione del disegno di legge recante "*Disciplina delle modalità e delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche della Regione Calabria e determinazione del canone in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79*", tenuto conto del superamento del termine anzidetto del 31 ottobre 2020;

PRESO ATTO

- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento, proponenti ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 17/2020;
- che, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 23 dicembre 2011 n. 47, il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che gli oneri derivanti dal disegno di legge in questione trovano coperture sulle nuove entrate previste nello stesso;

SU PROPOSTA dell'Assessore alla Tutela dell'Ambiente, a voti unanimi

E DELL'ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE

DELIBERA

per le motivazioni contenute in premessa che qui si intendono integralmente riportate

DI PROPORRE al Consiglio regionale l'approvazione del disegno di legge recante "*Disciplina delle modalità e delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche della Regione Calabria e determinazione del canone in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79*" di cui all'allegato "A", unitamente alla relazione descrittiva di cui all'allegato "B", alla relazione tecnico-finanziaria di cui all'allegato "C", al Parere ARERA di cui all'allegato "D", allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

DI TRASMETTERE, avvalendosi della facoltà di iniziativa legislativa prevista dagli articoli 34, lettera g), e 39 dello Statuto della Regione Calabria, la presente deliberazione al Consiglio regionale, a cura del competente settore del Segretariato Generale;

DI DISPORRE, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente la pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, e la contestuale pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 (laddove prevista), della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

[REDACTED]

LE REGGENTE

(MONILLA)

IL PR

(SPIRLI)

[REDACTED]

allegato alla deliberazione
n° 6 del 1.3.GEN. 2021



REGIONE CALABRIA
Dipartimento Economia e Finanze

Il Dirigente Generale

Protocollo Generale - SIAR n° 9057 del 13/01/2021

Avv. Eugenia Montilla
Segretario Generale
segretariatogenerale@pec.regione.calabria.it

Ing. Gianfranco Comito
Dirigente generale
del dipartimento "Tutela dell'Ambiente"
dipartimento.ambienteterritorio@pec.regione.calabria.it

Settore Segreteria di Giunta
segreteriagiunta.segretariato@pec.regione.calabria.it

e p.c.

Col. Sergio De Caprio
Assessore alla Tutela dell'ambiente
segreteria.assessore.ambiente@regione.calabria.it

Oggetto: Parere di compatibilità finanziaria sulla proposta di Deliberazione della Giunta regionale "Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, recante "Disciplina delle modalità e delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche della Regione Calabria e determinazione del canone in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79".".
Riscontro nota prot. 8484 del 12.01.2021.

A riscontro della nota prot. 8484 del 12/01/2021, relativa alla proposta deliberativa "Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, recante "Disciplina delle modalità e delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche della Regione Calabria e determinazione del canone in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79", di cui si allega copia digitalmente firmata a comprovare l'avvenuto esame da parte dello scrivente, viste le attestazioni di natura finanziaria contenute nella citata proposta e preso atto che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che "gli oneri derivanti dal disegno di legge in questione trovano copertura sulle nuove entrate previste nello stesso", si conferma la compatibilità finanziaria del provvedimento.

Dott. Filippo De Cello

DE CELLO
FILIPPO
13.01.2021
09:44:00
UTC

1 di 1

Disegno di legge di iniziativa della Giunta Regionale, recante *“Disciplina delle modalità e delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche della Regione Calabria e determinazione del canone in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79”*.

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge disciplina, in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica):

a) le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea e dei principi fondamentali dell'ordinamento statale, nonché dei principi fondamentali di tutela della concorrenza, libertà di stabilimento, trasparenza e non discriminazione;

b) la determinazione del canone di cui all'articolo 12, comma 1-quinquies, del d.lgs. 79/1999.

2. La presente legge, nel perseguire l'obiettivo della valorizzazione del patrimonio idrico calabrese nell'ottica di uno sviluppo della comunità regionale rispettoso dell'ambiente e secondo i principi dell'economia sostenibile, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera n) dello Statuto della Regione, concorre al raggiungimento degli obiettivi strategici dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, assicurando in particolare lo sviluppo di politiche energetiche di miglioramento e incremento della produzione da fonti rinnovabili, la tutela dei corpi idrici calabresi e degli ecosistemi connessi, l'uso plurimo sostenibile delle risorse idriche, il miglioramento e risanamento ambientale dei bacini idrografici di pertinenza delle concessioni e costituisce misura sia per la mitigazione dei cambiamenti climatici sia per l'adattamento ai conseguenti effetti.

Art. 2

(Ambito di applicazione)

1. Ai fini della presente legge sono considerate grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico le concessioni ad uso energetico che hanno una potenza nominale media di concessione superiore a 3.000 kilowatt.

2. Le concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico hanno ad oggetto la facoltà o l'obbligo di derivare, regolare, invasare e utilizzare acque pubbliche, congiuntamente all'utilizzo dei beni pubblici messi a disposizione, al fine di produrre energia da fonti rinnovabili in coerenza, tra l'altro, con gli obiettivi di riduzione della produzione di energia da combustibili fossili.

Art. 3

(Acquisizione delle opere)

1. Ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. n. 79/1999, alla scadenza della concessione, al termine dell'utenza e nei casi di decadenza, revoca o rinuncia delle grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, le opere ricadenti sul territorio regionale, definite all'articolo 25, comma 1, del regio decreto 11 dicembre 1933, n.1775 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici) passano, senza compenso, dallo Stato alla Regione Calabria, in stato di regolare funzionamento, ivi inclusi gli impianti, le attrezzature e i sistemi necessari, in via diretta ed esclusiva, al loro regolare funzionamento, controllo ed esercizio.

2. Tutte le opere specificate al comma 1, ivi inclusi gli impianti, le attrezzature e i sistemi necessari, in via diretta ed esclusiva, al loro regolare funzionamento, controllo ed esercizio, sono acquisite al patrimonio della Regione Calabria e non possono essere sottratte alla loro destinazione senza la preventiva valutazione e accertamento, da parte della Giunta regionale, del sopraggiungere di un diverso interesse pubblico prevalente incompatibile con l'uso idroelettrico della risorsa idrica.

3. La Regione Calabria, sulla base della relazione di cui all'articolo 4, comma 1, entro diciotto mesi dall'acquisizione della medesima, provvede ad effettuare i necessari adempimenti tecnico-amministrativi per l'aggiornamento dei registri catastali e immobiliari ai fini dell'intestazione di tutti i beni acquisiti ai sensi del comma 1.

4. In caso di esecuzione da parte del concessionario uscente, a proprie spese e nel periodo di validità della concessione, di investimenti sui beni di cui al comma 1, purché previsti dall'atto di concessione o comunque

autorizzati dall'autorità concedente, al momento della riassegnazione della concessione secondo le procedure di cui alla presente legge, il concessionario subentrante corrisponde al concessionario uscente, per la parte di bene non ammortizzato, un indennizzo pari al valore non ammortizzato.

Art. 4

(Procedura di consegna delle opere e dei beni)

1. Quattro anni prima della scadenza di una concessione di grande derivazione ad uso idroelettrico, il concessionario trasmette alla Regione una relazione tecnico-descrittiva su supporto informatico, contenente:

- a) l'inventario delle opere definite all'articolo 25, comma 1, del r.d. 1775/1933 e soggette al passaggio in proprietà della Regione ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del d.lgs. 79/1999 e dell'articolo 3, comma 1, della presente legge;
- b) l'inventario dei beni, diversi da quelli di cui all'articolo 25, comma 1, del r.d. 1775/1933, riconducibili alla disciplina di cui all'articolo 25, comma 2, del r.d. 1775/1933, distinguendo tra beni immobili e mobili;
- c) una relazione analitica, firmata da uno o più tecnici abilitati a seconda delle competenze richieste, descrittiva della funzionalità dello stato di fatto e delle caratteristiche tecniche, costruttive e funzionali delle opere e dei beni di cui alle lettere a) e b), che descrive, altresì, il loro stato di efficienza e funzionamento; la relazione contiene, tra l'altro, informazioni in merito allo stato di interrimento degli invasi e delle opere a servizio della derivazione, corredate da idonei rilievi, nonché l'eventuale programma per il mantenimento o il recupero del volume utile dell'invaso e la conservazione della funzionalità degli organi di manovra e scarico fino alla scadenza della concessione;
- d) lo stato di consistenza aggiornato delle opere e dei beni di cui alle lettere a) e b), costituito da disegni, tavole, relazioni tecniche illustrative, schemi impiantistici ed elaborati tecnici, riferimenti e descrizione di archivi tecnici e amministrativi presso il concessionario; il tutto firmato da tecnici abilitati. Per tutte le opere, i beni e gli impianti sono elencati gli elementi di identificazione catastale e sono allegati i manuali di uso e manutenzione; lo stato di consistenza è corredato dai documenti progettuali delle opere e dei beni esistenti; ove non disponibili, il concessionario uscente produce idonea documentazione, firmata da uno o più tecnici abilitati a seconda delle competenze richieste, attestante le caratteristiche strutturali e progettuali delle medesime opere e dei beni;
- e) l'elenco degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sostenuti negli ultimi dieci anni, con evidenza di quelli rientranti nella disciplina di cui all'articolo 26 del r.d. 1775/1933 e, per questi ultimi, una rendicontazione analitica dei costi sostenuti. Per i lavori di manutenzione straordinaria è indicata la relativa autorizzazione preventiva rilasciata dall'autorità competente;
- f) il progetto di gestione dell'invaso, ove prescritto, ai sensi dell'articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Norme in materia ambientale);
- g) per ognuno dei beni mobili e immobili inventariati ai sensi della lettera b), i dati e le informazioni, per le finalità di cui all'articolo 12, comma 1-ter, lettera n), del d.lgs. 79/1999, reperibili dagli atti contabili del concessionario uscente, utili alla determinazione del loro prezzo, in termini di valore residuo, intendendosi al riguardo il valore non ancora ammortizzato dei beni. In mancanza di dati e informazioni reperibili dagli atti contabili, il concessionario uscente provvede a fornire una ricostruzione del valore residuo di tali beni, mediante perizia giurata redatta da professionista abilitato.

2. La relazione tecnico-descrittiva è trasmessa entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge:

- a) nel caso di concessioni scadute alla stessa data;
- b) nel caso di concessioni la cui scadenza è prevista entro quattro anni dalla stessa data.

3. In caso di revoca, di decadenza o di rinuncia, la relazione tecnico-descrittiva è trasmessa entro un anno dal verificarsi delle predette circostanze.

4. In caso di mancata trasmissione della relazione tecnico-descrittiva nel termine di cui al comma 1 assegnato al concessionario, nonché in caso di inadempimento all'eventuale richiesta di integrazioni di dati mancanti, la Regione può reperire direttamente le informazioni, anche con le modalità di cui al comma 5 ed i relativi costi sono posti a carico del concessionario uscente.

5. Ai fini della verifica della completezza e congruità dei dati e delle informazioni riportate nella relazione di cui al comma 1, trasmessa dal concessionario, il dipartimento regionale competente in materia di grandi derivazioni idroelettriche, previo congruo preavviso, può disporre sopralluoghi diretti su tutte le opere e i beni di cui all'articolo 3, comma 1, anche a mezzo di professionisti incaricati nel rispetto delle previsioni normative in materia. Il concessionario è tenuto ad assistere alle operazioni di verifica e a fornire il supporto tecnico-amministrativo necessario per il corretto svolgimento delle stesse. Delle attività del sopralluogo si dà atto mediante la redazione di un verbale sottoscritto da ambo le parti.

6. La mancata trasmissione della relazione di cui al comma 1, nel rispetto dei termini previsti nel presente articolo, costituisce grave inadempienza del concessionario ed è motivo di esclusione dalla partecipazione alla relativa procedura di gara.

7. A decorrere dalla data di scadenza del termine di cui al comma 4 e fino alla data di trasmissione della relazione di cui al comma 1, il concessionario è tenuto a corrispondere un importo aggiuntivo pari ad un centesimo del canone annuo di concessione, per come determinato nella presente legge, per ogni giorno di ritardo.

8. Per le finalità di cui al presente articolo, il concessionario uscente è obbligato a consentire al personale indicato dalla Regione l'accesso ai luoghi, agli impianti e agli edifici funzionali all'esercizio della derivazione.

9. Verificata la completezza ed esaustività della relazione di cui al comma 1, la Regione provvede ad acquisire le opere e i beni di cui all'articolo 3, comma 1, al proprio patrimonio, nei termini e con le modalità di cui all'articolo 3, comma 3. Il passaggio di proprietà è formalizzato con atto pubblico-amministrativo, rogato dagli uffici competenti.

10. In caso di presenza di opere, connesse all'esercizio della concessione in scadenza, sprovviste delle preventive autorizzazioni dell'organo concedente, la Regione ne dispone l'acquisizione al proprio patrimonio, qualora le stesse siano suscettibili di sanatoria ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia). In caso contrario ne dispone la rimozione e il ripristino dei luoghi a carico del Concessionario.

11. In caso di presenza di beni e attrezzature mobili, connesse all'esercizio della concessione in scadenza, sprovviste delle preventive autorizzazioni dell'organo concedente, la Regione ne dispone l'acquisizione al proprio patrimonio senza alcun compenso.

12. Al fine di garantire il regolare stato di funzionamento, la normale conduzione, nonché la continuità della produzione elettrica, le opere di cui all'articolo 3, comma 1, ancorché acquisite al patrimonio della Regione, restano in possesso e in custodia del concessionario cessato fino al subentro del nuovo concessionario individuato alla conclusione del procedimento di gara per l'assegnazione della grande derivazione.

13. Il bando di gara indica il prezzo dovuto dall'assegnatario, all'atto del subentro, per l'utilizzo dei beni e delle opere di cui all'articolo 25, secondo comma, del r.d. 1775/1933, in base ai criteri stabiliti con regolamento della Giunta regionale di cui all'articolo 9, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 12, comma 1-ter, lettera n), del d.lgs. 79/1999.

14. I beni di cui all'articolo 25, secondo comma, del r.d. 1775/1933 possono essere acquisiti in proprietà dalla Regione ad un prezzo da quantificarsi al netto degli ammortamenti, calcolato al momento dell'immissione in possesso, astraendo da qualsiasi valutazione del reddito ricavabile.

15. Nel caso in cui il progetto proposto non preveda l'utilizzo dei beni e delle opere di cui al comma 13, si procede alla rimozione e smaltimento dei beni mobili, secondo le norme vigenti, a cura ed onere del proponente. I beni immobili dei quali il progetto proposto non prevede l'utilizzo restano di proprietà degli aventi diritto.

16. Per le concessioni di cui al comma 1 e 2, lettera b), nei quattro anni prima della scadenza e fino alla conclusione della procedura per l'assegnazione, non possono essere presentate domande volte a ottenere varianti o subentri.

Art. 5

(Uso della risorsa idrica)

1. La Regione, prima di procedere all'indizione della procedura di gara per l'assegnazione della concessione, valuta l'eventuale sussistenza di un preminente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque derivate, in tutto oppure in parte incompatibile con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico. La valutazione tiene conto, in particolare, delle esigenze di approvvigionamento della risorsa idrica ad uso potabile, che sono

soddisfatte in modo prioritario rispetto ad ogni altro utilizzo. Se per l'attivazione dell'utenza ad uso potabile è necessario avvalersi dell'opera di presa o di derivazione preesistenti, il loro utilizzo è consentito a titolo gratuito, fatte salve le cautele indicate dall'autorità concedente al fine di garantirne il regolare esercizio.

2. La valutazione di cui al comma 1 è di competenza della Giunta regionale ed è effettuata in funzione:

- a) del raggiungimento e mantenimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici di cui alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, nel rispetto delle previsioni del Piano di tutela delle acque, del Piano di gestione delle acque e in coerenza con la pianificazione dell'autorità del distretto idrografico competente per territorio;
- b) del raggiungimento degli obiettivi energetici stabiliti dalla normativa vigente e dagli atti di pianificazione regionale;
- c) delle conoscenze e delle eventuali risultanze tecniche in merito alle condizioni di sicurezza delle opere o dei luoghi;
- d) delle esigenze di approvvigionamento della risorsa idrica ad uso potabile e agricolo.

3. La valutazione di cui al comma 1 tiene altresì conto delle conoscenze in merito alle condizioni di sicurezza delle opere e dei luoghi nonché delle ulteriori valutazioni in ordine a differenti utilizzi che comportino maggiori benefici complessivi, rispetto all'uso idroelettrico delle acque, di carattere ambientale e socio-economico.

Art. 6

(Avvio procedimento di assegnazione della concessione di grande derivazione)

1. Il procedimento per l'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni ad uso idroelettrico è avviato entro un anno dalla trasmissione completa della relazione di cui all'articolo 4, comma 1 e, comunque, non oltre due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 7

(Termini di durata della concessione)

1. Le concessioni di grande derivazione ad uso idroelettrico possono avere una durata compresa tra venti anni e quaranta anni, in rapporto alle caratteristiche degli impianti e delle opere di derivazione e all'entità degli investimenti ritenuti necessari per la realizzazione degli interventi di miglioramento energetico e di risanamento ambientale di cui agli articoli 16 e 17.
2. Il termine massimo di durata di cui al comma 1 può essere incrementato fino ad un massimo di dieci anni, in relazione alla complessità della proposta progettuale presentata e all'importo dell'investimento.

Art. 8

(Assegnazione delle concessioni)

1. Alla scadenza delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico e nei casi di decadenza o rinuncia, ove non sussista un prevalente interesse pubblico motivato ad un diverso uso delle acque, incompatibile con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico, le concessioni, incluse le concessioni di nuova assegnazione, sono affidate, nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui alla presente legge:

- a) ad operatori economici, ivi incluse le comunità energetiche rinnovabili di cui alla legge regionale 19 novembre 2020, n. 25 (Promozione dell'istituzione delle Comunità energetiche da fonti rinnovabili), individuati attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;
- b) a società a capitale misto pubblico-privato, nelle quali il socio privato è scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica, alle quali possono partecipare anche le comunità energetiche rinnovabili, di cui alla l.r. 25/2020;
- c) mediante forme di partenariato di cui agli articoli 179 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici). L'affidamento a società partecipate avviene, comunque, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica).

2. In via ordinaria la Giunta regionale ricorre alla procedura ad evidenza pubblica di cui al comma 1, lettera a). Con provvedimento motivato, la Giunta regionale, può avviare le procedure ad evidenza pubblica di cui al

comma 1, lettera b), in ragione delle specificità territoriali, tecniche ed economiche delle concessioni da affidare, al fine di consentire il più efficace perseguimento degli obiettivi ambientali, energetici, socio-economici e finanziari.

3. La Giunta regionale può costituire o partecipare a società di cui al comma 1, lettera b), alle quali affidare la gestione di grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico.

Art. 9

(Modalità di svolgimento delle procedure di assegnazione)

1. Nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. 50/2016, l'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni ad uso idroelettrico avviene mediante procedure di evidenza pubblica.

2. Le procedure di cui al comma 1 non possono avere ad oggetto l'assegnazione di più di una concessione di grande derivazione.

3. Il bando di gara è pubblicato, a cura dell'amministrazione competente, nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana e nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria. Gli estremi della pubblicazione sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

4. La Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina, con proprio regolamento, le modalità e i termini per lo svolgimento delle procedure di cui al comma 1, nonché i contenuti del bando di gara, nel rispetto della presente legge, del d. lgs. 50/2016 e dei principi fondamentali in materia di tutela della concorrenza, libertà di stabilimento, trasparenza, pubblicità, parità di trattamento e non discriminazione.

Art. 10

(Requisiti di ammissione)

1. Possono partecipare alle procedure di gara per l'attribuzione a titolo oneroso della concessione di grande derivazione di acqua per uso idroelettrico i soggetti di cui all'articolo 45 del d. lgs. 50/2016, per i quali non sussista alcuna delle cause di esclusione previste dalla normativa vigente e, in particolare, dall'articolo 80 del medesimo decreto legislativo. I soggetti di cui al primo periodo non devono essere stati destinatari di provvedimenti di revoca o decadenza da una concessione per uso idroelettrico, né avere, alla data di pubblicazione del bando di cui all'articolo 9, contenziosi con la Regione riferiti a concessioni di competenza regionale.

2. I soggetti di cui al comma 1 devono, inoltre, avere capacità organizzative, finanziarie e tecniche adeguate all'oggetto della concessione, come definite dall'articolo 11.

Art. 11

(Requisiti organizzativi, finanziari e tecnici)

1. La partecipazione alle procedure di assegnazione delle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico è consentita ai soggetti in possesso dei seguenti requisiti minimi:

a) ai fini della dimostrazione di adeguata capacità organizzativa e tecnica, l'attestazione di avvenuta gestione, per un periodo di almeno cinque anni, di impianti idroelettrici aventi una potenza nominale media pari ad almeno 3.000 kilowatt;

b) ai fini della dimostrazione di adeguata capacità finanziaria, la referenza di due istituti di credito o società di servizi iscritti nell'elenco generale degli intermediari finanziari che attestino che il partecipante ha la possibilità di accedere al credito per un importo almeno pari a quello del progetto proposto nella procedura di assegnazione, ivi comprese le somme da corrispondere per i beni di cui all'articolo 25, secondo comma, del r. d. 1775/1933, nel caso in cui il progetto ne preveda l'utilizzo.

2. Fermi restando i requisiti minimi di cui al comma 1, il regolamento di cui all'articolo 9, comma 4, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 83 del d. lgs. 50/2016, stabilisce i requisiti organizzativi, tecnici, finanziari e di idoneità professionale specifici richiesti per la partecipazione alle procedure di assegnazione delle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico. I suddetti requisiti, proporzionati all'oggetto e alle caratteristiche della concessione, nonché al livello di complessità degli interventi necessari in termini di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico e di incremento della potenza di generazione e della producibilità, sono volti ad assicurare il migliore utilizzo degli impianti produttivi in condizioni di sicurezza delle opere e dei territori interessati dalla derivazione.

Art. 12

(Obblighi e limitazioni degli atti di concessione)

1. Tutte le concessioni di grandi derivazioni ad uso idroelettrico, in essere e rilasciate ai sensi della presente legge, si intendono sottoposte alle seguenti limitazioni e obblighi da parte dei concessionari:

- a) obblighi di cessione delle acque invasate, su provvedimento della Giunta regionale, in presenza di situazioni di crisi idrica o di rilevante interesse pubblico, da destinare all'uso potabile e agricolo in relazione a quanto previsto dalla pianificazione vigente e dai titoli di uso delle derivazioni insistenti sulla medesima asta idrografica, ai sensi dell'articolo 168, comma 1, del d. lgs 152/2006;
- b) obblighi di cessione di acque, su provvedimento della Giunta regionale, in presenza di situazioni straordinarie, quali la prevenzione di calamità e degli incendi;
- c) sopraggiunte limitazioni imposte dall'Autorità idraulica a garanzia della pubblica e privata incolumità, connesse alla presenza di eventuali invasi;
- d) determinazioni dell'Osservatorio delle risorse idriche Distretto dell'Appennino Meridionale a seguito di crisi idrica;
- e) rispetto delle prescrizioni definite nel marchio di qualità ecologica di cui all'articolo 3 della l.r. 25/2020, inerenti il rapporto con la risorsa acqua, con la biodiversità e con le altre matrici ambientali.

Art. 13

(Contenuti del bando)

1. Il bando per l'assegnazione della concessione previsto dall'articolo 9 stabilisce la durata della medesima, i requisiti di ammissione, nonché i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. In particolare:

- a) individua la concessione nuova o preesistente oggetto della procedura di assegnazione;
- b) individua la tipologia di assegnazione prescelta per la concessione oggetto del bando;
- c) descrive lo stato di consistenza delle opere e dei beni esistenti e le relative caratteristiche principali;
- d) descrive le attività e i servizi da svolgere in quanto funzionali all'esercizio, alla manutenzione e alla custodia del compendio delle opere e dei beni;
- e) individua eventuali interventi per lo sviluppo del compendio delle opere e dei beni che il concessionario dovrà eseguire nel corso della concessione;
- f) stabilisce gli obblighi e le limitazioni gestionali;
- g) specifica i miglioramenti minimi in termini energetici;
- h) specifica i livelli minimi in termini di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza;
- i) specifica le misure di compensazione ambientale e territoriale;
- j) specifica i requisiti di capacità tecnica, organizzativa, patrimoniale e finanziaria degli operatori economici, nonché gli ulteriori criteri di ammissione dei partecipanti;
- k) determina le voci rilevanti e i relativi valori del canone di concessione a base di gara dell'offerta economica;
- l) stabilisce le garanzie provvisorie e definitive che devono essere presentate a corredo dell'offerta;
- m) definisce le modalità e i termini per la presentazione dell'istanza di ammissione alla gara e la documentazione tecnica progettuale da produrre unitamente all'istanza, ovvero, ove previsto, alla lettera di invito, nonché le modalità e i termini per la presentazione dell'offerta economica;
- n) specifica le modalità di svolgimento della procedura di assegnazione.

Art. 14

(Criteri di valutazione delle offerte)

La Giunta regionale, con il regolamento di cui all'articolo 9, disciplina i criteri oggettivi di valutazione delle proposte progettuali e i criteri di aggiudicazione, nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1, comma 2, e sulla base dei seguenti criteri minimi:

- a) l'offerta migliorativa di produzione energetica e della potenza installata, tenendo conto degli obiettivi minimi di cui all'articolo 16;

- b) interventi di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, finalizzati alla tutela dei corpi idrici e del territorio e alla mitigazione degli impatti, tenendo conto degli obiettivi minimi di cui all'articolo 17;
- c) modalità di uso plurimo sostenibile delle acque;
- d) l'offerta economica per l'acquisizione della concessione e l'utilizzo delle opere;
- e) misure di compensazione territoriale e ambientale, con riferimento all'articolo 18;
- f) interventi, anche tecnologicamente innovativi, finalizzati alla conservazione della capacità utile di invaso e diretti a conseguire la maggior efficienza nell'uso della risorsa idrica;
- g) cronoprogramma di realizzazione degli investimenti complessivi che il concorrente si impegna a sostenere per la durata della concessione.

2. La valutazione dell'offerta economica, relativa all'incremento offerto sul canone di concessione, si riferisce sia alla componente fissa sia alla componente variabile dello stesso canone.

3. Nel bando vengono specificati gli elementi di valutazione di volta in volta applicabili e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi.

Art. 15

(Valutazione delle proposte progettuali)

1. La valutazione e selezione delle proposte progettuali presentate avviene nell'ambito di un procedimento unico, a cui partecipano tutte le amministrazioni e gli enti interessati, che si svolge con le modalità della conferenza dei servizi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e si sostituisce alle procedure di valutazione di impatto ambientale, alla valutazione di incidenza nei confronti dei siti di importanza comunitaria interessati, all'autorizzazione paesaggistica, nonché ad ogni altro atto di assenso, concessione, permesso, licenza o autorizzazione, comunque denominato, previsto dalla normativa statale, regionale o locale vigente. Alla valutazione delle proposte progettuali partecipano, ove necessario, i ministri competenti indicati alla lettera m), comma 1-ter, del d. lgs. 79/1999.

2. Le modalità e i tempi di svolgimento del procedimento unico di cui al comma 1 sono disciplinati con il regolamento regionale di cui all'articolo 9.

Art. 16

(Miglioramenti energetici)

1. Il bando di gara, in relazione a quanto previsto dalla pianificazione vigente, indica gli obiettivi minimi da conseguire mediante interventi di manutenzione straordinaria e modifica degli impianti, ai fini del miglioramento sotto il profilo energetico dell'esercizio degli stessi, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

- a) incremento della producibilità e dell'efficienza d'impianto, a parità di risorsa idrica utilizzata, attraverso interventi di ristrutturazione del complesso degli impianti di generazione, trasformazione e connessione elettrica;
- b) incremento della potenza nominale dell'impianto mediante interventi di ripotenziamento, anche conseguenti ad una più efficiente modulazione e combinazione della risorsa idrica impiegata nel complesso delle opere di derivazione, adduzione, regolazione e condotta, anche incrementando il salto utile;
- c) incremento della regolazione d'impianto e della capacità di modulazione nel tempo della produzione mediante la realizzazione di sistemi di pompaggio, nonché di bacini di accumulo in quota con finalità di adattamento ai cambiamenti climatici, gestione degli eventi di piena e regolazione del sistema elettrico.

Art. 17

(Miglioramento e risanamento ambientale)

1. Nel rispetto delle previsioni del piano paesaggistico regionale e della disciplina in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio, il bando di gara indica gli obiettivi minimi da conseguire mediante interventi di conservazione, miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, finalizzati alla

tutela dei corpi idrici e del territorio e alla mitigazione degli impatti, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

- a) il mantenimento della continuità fluviale;
 - b) le modalità di rilascio delle portate negli alvei sottesi, in relazione agli effetti sulle biocenosi fluviali di valle, quali deflusso minimo vitale, hydropeaking;
 - c) la mitigazione delle alterazioni morfologiche e fisiche degli alvei, delle sponde e delle zone ripariali, comprese le modifiche delle dinamiche di sedimentazione ed erosione dei corsi d'acqua a monte e a valle;
 - d) la ricostituzione del trasporto solido a valle delle opere di sbarramento.
2. La Regione destina la somma, pari al dieci per cento degli introiti derivanti dall'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni, al finanziamento degli interventi di miglioramento e ripristino ambientale dei corpi idrici interessati dalle singole derivazioni.
3. Gli interventi ammessi a finanziamento, da eseguirsi a cura dei comuni nel cui territorio ricadono i bacini idrografici interessati da grandi derivazioni, devono essere coerenti con gli strumenti di pianificazione a scala di distretto idrografico e devono essere finalizzati alla tutela del sistema fisico - ambientale e al ripristino idraulico-ambientale del corpo idrico interessato dalla derivazione nonché alla mitigazione della pericolosità e del rischio idrogeologico che interessano le aree di pertinenza delle opere.
4. Per le finalità di cui al comma 2, la Giunta regionale, previa istruttoria del dipartimento competente in materia di derivazioni idroelettriche, sentita l'autorità di distretto competente, predispone annualmente un programma di intervento da destinare ai comuni di cui al comma 3.

Art. 18

(Interventi di compensazione ambientale e territoriale)

1. Le misure di compensazione ambientale e territoriale, di cui all'articolo 12, comma 1-ter, lettera l), del d.lgs. 79/1999, non possono essere di carattere meramente patrimoniale o economico e devono in ogni caso garantire l'equilibrio economico-finanziario del progetto di concessione.
2. Le misure di cui al comma 1, sono stabilite nel bando di assegnazione della specifica concessione in relazione alle caratteristiche dell'invaso o corso d'acqua dato in concessione, con particolare attenzione:
 - a) al ripristino ambientale, da attuare tramite interventi a favore dell'ecosistema del bacino idrografico interessato e a tutela dell'ambiente e dei siti naturali, quali riqualificazione naturalistica dell'area, interventi di ingegneria naturalistica, creazione di nuove aree umide, rinaturalizzazione di aree spondali, creazione di anse;
 - b) al riassetto territoriale e viabilistico, nonché al paesaggio, da attuare mediante interventi quali la creazione di piste ciclabili, la creazione o il miglioramento di sentieri e aree ricreative pubbliche, le opere di prevenzione delle calamità naturali, e di mitigazione del rischio idrogeologico nell'area di pertinenza;
 - c) al risparmio e all'efficienza energetica, diversi dai criteri minimi di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), da attuare mediante interventi quali ampliamento della rete del teleriscaldamento e energia a prezzo ridotto;
 - d) alla conservazione delle specie e dei tipi di habitat nella regione biogeografica interessata, da attuare mediante interventi quali progetti di rimboschimento, programmi di tutela, ripopolamento e monitoraggio di biotipi e di specie animali, creazione o ripristino di fasce tampone;
 - e) alle misure previste dai piani strategici delle comunità energetiche rinnovabili, approvati dalla Giunta regionale.
3. Le misure e gli interventi di miglioramento e risanamento ambientale e paesaggistico del bacino idrografico di pertinenza e quelli di compensazione territoriale, ulteriori rispetto a quelli di cui al comma 2, costituiscono criteri di valutazione dei progetti presentati.

Art. 19

(Clausole sociali)

1. I bandi di partecipazione alle procedure di gara per l'assegnazione delle concessioni di grande derivazione ad uso idroelettrico, nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, prevedono apposite clausole sociali finalizzate alla promozione della stabilità occupazionale del personale impiegato.

Art. 20

(Assegnazione della concessione a società a capitale misto pubblico-privato)

1. L'assegnazione della concessione a società a capitale misto pubblico-privato ai sensi dell'articolo 12, comma 1-bis, lettera b) del d. lgs. 79/1999, avviene con le modalità e i termini stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 9. Si applicano le disposizioni che precedono, in quanto compatibili.
2. L'affidamento della gestione alle società di cui al presente articolo è comunque subordinato:
 - a) all'acquisto da parte del socio privato, individuato mediante procedura ad evidenza pubblica, di una quota di capitale sociale non inferiore al trenta per cento;
 - b) all'assunzione, da parte del soggetto vincitore della gara, dell'obbligo incondizionato, previsto dal bando, di assicurare alla società, per il tempo corrispondente alla durata della gestione, tutte le risorse, anche tecniche, finanziarie, organizzative e di personale, necessarie affinché essa risulti in possesso dei requisiti previsti per il concessionario.
3. L'affidamento a società partecipata di cui al presente articolo avviene nel rispetto delle disposizioni del d. lgs. 175/2016.

Art. 21

(Assegnazione della concessione mediante forme di partenariato pubblico-privato)

1. Ai fini dell'assegnazione della concessione attraverso forme di partenariato, si applicano, ai sensi dell'articolo 12, comma 1-bis, lettera c) del d. lgs. 79/1999, gli articoli 179 e seguenti del d. lgs. 50/2016, in quanto compatibili.

Art. 22

(Concessioni interregionali)

1. Le procedure di assegnazione delle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico che interessano il territorio di due o più regioni, con particolare riferimento alle modalità di gestione della derivazione, ai vincoli amministrativi e alla ripartizione del canone di concessione, sono definite in accordo tra le regioni interessate, sulla base di protocolli d'intesa approvati dalla Giunta regionale.
2. In caso di grandi derivazioni ad uso idroelettrico che interessano il territorio di più regioni, le funzioni amministrative per l'assegnazione della concessione sono di competenza della regione sul cui territorio insiste la maggior portata di derivazione d'acqua in concessione.

Art. 23

(Fornitura gratuita dell'energia elettrica)

1. I concessionari e gli operatori autorizzati alla prosecuzione temporanea dell'esercizio delle concessioni sono tenuti a fornire alla Regione, annualmente e gratuitamente, energia elettrica, nella misura di 220 chilowattora (kWh) per ogni chilowatt (kW) di potenza nominale media di concessione, per almeno il cinquanta per cento destinata a servizi pubblici e categorie di utenti dei territori provinciali interessati dalle derivazioni.
2. Con deliberazione di Giunta regionale, entro il 31 ottobre di ogni anno, è definita per l'anno successivo la percentuale di energia di cui al comma 1 o la sua monetizzazione sulla base del prezzo zonale orario medio effettivamente riconosciuto all'impianto, nonché i relativi assegnatari. In tal caso il concessionario è tenuto a versare la somma dovuta entro due mesi dalla richiesta.

Art. 24

(Canone di concessione)

1. A decorrere dall'anno 2021, in applicazione dell'articolo 12, comma 1-quinquies, del d. lgs. 79/1999, i titolari di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico corrispondono alla Regione un canone per l'utilizzo della forza motrice conseguibile con le acque oggetto della grande derivazione idroelettrica che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 37, comma 7 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 16 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 1995 e pluriennale 1995/1997 della Regione Calabria), è articolato in una componente fissa e in una componente variabile, determinato ai sensi del presente articolo, sentita l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA).

2. La componente fissa è quantificata, in coerenza con l'articolo 12, comma 1-septies, del d.lgs. 79/1999, in un importo pari a quarantadue euro per ogni chilowatt di potenza nominale media annua di concessione. Il compenso unitario varia proporzionalmente alle variazioni non inferiori al 5 per cento dell'indice ISTAT relativo al prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica.
3. La componente variabile, aggiuntiva alla componente fissa, è calcolata come percentuale dei ricavi normalizzati, sulla base del rapporto tra la produzione dell'impianto, al netto dell'eventuale energia fornita gratuitamente o monetizzata alla Regione, e il corrispondente prezzo zonale orario dell'energia elettrica. Il valore della percentuale sopra indicata costituente la componente variabile è fissata nella misura del 2,5 per cento.
4. Il soggetto detentore dei dati relativi alle immissioni in rete dell'energia fornisce i dati necessari per la determinazione della componente variabile del canone.
5. La componente fissa del canone di cui al comma 2 è corrisposta semestralmente, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno.
6. La componente variabile del canone di cui al comma 3 è corrisposta annualmente a consuntivo entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce il canone.
7. Nel caso in cui l'impianto idroelettrico sia direttamente connesso a unità di consumo diverse dai servizi ausiliari, il concessionario deve installare e mantenere in efficienza le apparecchiature di misura necessarie per la rilevazione dell'energia prodotta netta nel rispetto di quanto previsto dal testo integrato delle disposizioni per la regolazione dell'attività di misura elettrica dell'ARERA. La Regione può svolgere periodici controlli sulle suddette apparecchiature di misura.
8. Fino all'assegnazione della concessione, il concessionario uscente è tenuto a versare alla Regione ogni anno un canone aggiuntivo, rispetto al canone fissato in concessione, da corrispondere per l'esercizio degli impianti nelle more dell'assegnazione in misura pari a trenta euro per ogni kW di potenza nominale media di concessione. Il canone aggiuntivo è corrisposto semestralmente entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno.
9. Le variazioni del canone fissate dal presente articolo sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento.
10. Per le finalità di cui al presente articolo, nonché per la determinazione della monetizzazione di cui all'articolo 21, la Regione può stipulare intese o accordi con il soggetto gestore delle reti per l'acquisizione dei dati di misura orari dell'energia elettrica immessa in rete dagli impianti. Ove necessario, la Regione può stipulare accordi con il Gestore dei servizi energetici per l'acquisizione di ulteriori dati o elementi utili per l'attuazione della presente legge.

Art. 25

(Finanziamento opere)

1. La somma pari al 30 per cento delle entrate annuali, derivante dalle concessioni di competenza regionale, aventi ad oggetto beni appartenenti al demanio idrico, sono da considerarsi risorse vincolate nel bilancio regionale. Le suddette risorse sono destinate ad interventi di sistemazione e difesa idraulica di tutti corsi d'acqua appartenenti al territorio regionale.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, previa istruttoria delle competenti strutture tecnico-amministrative, predispone annualmente un programma di intervento per la sistemazione e difesa idraulica dei corsi d'acqua regionali, nonché per il loro assetto idrogeologico, d'intesa con l'autorità di distretto competente, da destinare ai comuni e agli altri soggetti aventi competenza in materia.

Art. 26

(Norma finanziaria)

1. Le maggiori entrate, derivanti dal versamento dei canoni concessori di cui all'articolo 24 della presente legge, quantificate per ciascuna annualità 2021-2023 in 6.129.197,78 euro, al netto di quelle già previste nel bilancio regionale, sono allocate al Titolo 3, Tipologia 100 del bilancio di previsione 2021-2023.
2. Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione dell'articolo 4 della presente legge, quantificati nel limite massimo di 90.000,00 euro per ciascuna annualità del bilancio 2021-2023, si provvede con le risorse allocate alla missione 09, programma 06 (U09.06) del bilancio di previsione 2021-2023.

3. Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione dell'articolo 17 della presente legge, quantificati nel limite massimo di 862.919,78 euro per ciascuna annualità del bilancio 2021-2023, si provvede con le risorse allocate alla missione 09, programma 06 (U09.06) del bilancio di previsione 2021-2023.

4. Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione dell'articolo 25 della presente legge, quantificati nel limite massimo di 2.588.759,33 euro per ciascuna annualità del bilancio 2021-2023, si provvede con le risorse allocate alla missione 09, programma 06 (U09.06) del bilancio di previsione 2021-2023.

5. Con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari sono aggiornati gli stanziamenti di competenza delle relative previsioni di entrata e spesa sulla base dell'andamento effettivo delle entrate.

6. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni al bilancio di previsione 2021-2023.

Art. 27

(Clausola valutativa)

1. Con cadenza biennale, dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale invia al Consiglio regionale una relazione recante i dati tecnici ed economici e le informazioni sull'andamento di ciascuna concessione di grande derivazione idroelettrica e sull'utilizzo delle risorse derivanti dai canoni di concessione, previa relazione tecnica predisposta dal competente Dipartimento regionale.

Art. 28

(Entrata in vigore)


1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

RELAZIONE DESCRITTIVA

Il Decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 "Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica", c.d. "Decreto Bersani", che all'art. 12 regola le concessioni delle grandi derivazioni di acqua pubblica ad uso idroelettrico, è stato modificato con la conversione in legge del D.L. semplificazione 2018 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione).

Le innovazioni introdotte riguardano il suddetto art. 12 del D.lgs. 16 marzo 1999 n. 79 e confermano che le procedure di assegnazione delle concessioni alla loro scadenza sono effettuate dalla Regione, ma aggiungono importanti novità rispetto alla formulazione dell'art. 12 pre-vigente, in particolare:

- si attribuisce alle Regioni, invece che allo Stato, la retrocessione gratuita della proprietà dei c.d. "beni bagnati", al termine della concessione;
- si attribuisce alle Regioni la facoltà di disciplinare con propria legge regionale le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni delle grandi derivazioni alla loro scadenza. A tal fine nella disposizione nazionale sono elencati, all'art. 1-ter, i principali criteri di indirizzo per l'attività legislativa regionale. La norma statale è dunque direttamente applicabile dalle Regioni cui spetta il compito di legiferare secondo le indicazioni della legge statale;
- si individuano i tempi entro cui le Regioni devono emanare le leggi regionali attuative (non oltre il 31 marzo 2020, prorogato, con D.L. 17 marzo 2020 n. 18 -Cura Italia-, convertito con modificazione dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, al 31 ottobre 2020) e il termine entro il quale devono avviare le procedure di assegnazione (2 anni dall'entrata in vigore delle leggi regionali) esplicitando i termini dell'attività sostitutiva in capo allo Stato in caso di mancato rispetto dei termini da parte delle Regioni, anche in considerazione della procedura di infrazione europea in essere in materia di affidamento delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche (proc. infr. n. 2011/2026);
- si stabiliscono criteri innovativi per la determinazione del canone di concessione per le grandi derivazioni idroelettriche da parte delle Regioni, introducendo un canone basato su due componenti:
 - una componente fissa, legata alla potenza nominale della concessione (la forza motrice = elettrica conseguibile con le acque pubbliche) di importo minimo pari a 30 €/kW, da determinarsi a cura delle Regioni e da aggiornarsi secondo un criterio prestabilito;
 - una componente variabile (aliquota percentuale) rapportata ai ricavi della concessione (prodotto della produzione effettiva e del prezzo zonale di vendita dell'energia); su quest'ultima parte "variabile" è prevista l'espressione di un parere preventivo da parte di ARERA, come risulta dalla deliberazione n. 490/2019/I/EEL (recante 'Indicazioni preliminari propedeutiche al rilascio del parere alle Regioni sugli schemi di legge in merito alla definizione dei canoni da applicare ai concessionari di grandi derivazioni idroelettriche'), adottata dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente il 26 novembre 2019;
- si stabilisce la possibilità, per le Regioni a statuto ordinario, di introdurre, in analogia a quanto già in essere per le Province Autonome di Trento e Bolzano dal 1972, l'obbligo per i concessionari di "fornire" annualmente e gratuitamente alle regioni una quantità di energia di 220 chilowattora per ogni chilowatt di potenza nominale media di concessione.



Il presente progetto di legge disciplina, in applicazione dell'art. 12 del d.lgs. 79/1999, le modalità e le procedure con cui la Regione Calabria intende dare attuazione alle disposizioni contenute nella norma statale ai fini della assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche.

La norma proposta, in aderenza alle indicazioni contenute nel D.lgs. 79/1999, contiene in sintesi:

- la disciplina delle procedure con le quali la Regione effettua l'assegnazione delle concessioni delle grandi derivazioni idroelettriche scadute o di prossima scadenza, decadute, revocate o oggetto di rinuncia;
- la determinazione del canone che i titolari delle grandi derivazioni idroelettriche devono corrispondere alla Regione introducendo, in attuazione della legge statale, un canone articolato in una componente fissa legata all'uso dell'acqua e della forza motrice e una componente variabile determinata sulla base del ricavo derivante dalla produzione effettiva di energia elettrica e del relativo prezzo di vendita (stabilita tenuto conto delle indicazioni di ARERA).

Nello specifico il progetto di legge si compone di ~~28~~ 29 Articoli.

Articoli da 1 a 5.

L'art.1 esplicita l'oggetto e la finalità della norma regionale in aderenza ai contenuti della legge statale di riferimento.

L'art.2 definisce l'ambito di applicazione della legge regionale e le concessioni ad uso energetico a cui la stessa è riferita.

L'art. 3 declina le modalità di acquisizione dei beni che passano gratuitamente in proprietà della Regione e il relativo regime (cd. beni asciutti ex art. 25, comma 1, r.d. 1775/1933). E' specificato anche il destino dei beni diversi da quelli di cui all'articolo 25 comma 1, r.d. (cd. beni asciutti), in quanto funzionali all'esercizio della concessione idroelettrica (art. 2).

L'art.4 disciplina le modalità di ricognizione, inventariazione ed elencazione dei beni costituenti il compendio della concessione scaduta o in scadenza, da parte del concessionario uscente, e le relative procedure di controllo e verifica, anche in contraddittorio con il concessionario. Sono, inoltre, stabilite le sanzioni nel caso in cui l'uscente sia inadempiente riguardo all'attività di definizione e trasmissione del rapporto di fine concessione. E' previsto che ai fini della verifica della completezza e congruità dei dati e delle informazioni riportate nella relazione trasmessa dal concessionario, il dipartimento regionale competente in materia di grandi derivazioni idroelettriche, previo congruo preavviso, ha la facoltà di disporre sopralluoghi diretti su tutte le opere e i beni di cui all'articolo 3, comma 1, anche a mezzo di professionisti all'uopo incaricati nel rispetto delle previsioni normative in materia. La previsione comporta oneri a cui si farà fronte secondo quanto stabilito nel successivo articolo 26.

L'art.5 individua la competenza della Regione a provvedere all'assegnazione delle concessioni di grande derivazione idroelettrica, fatta salva l'eventuale sussistenza di un preminente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque derivate, in tutto oppure in parte incompatibile con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico

Articoli da 6 a 8.

Gli articoli 6 e 7 fissano rispettivamente il termine di avvio del procedimento di assegnazione della concessione di grande derivazione e i termini di durata delle concessioni, prevedendo un incremento di validità in caso di progetti di particolare complessità.



L'art. 8 stabilisce che la Giunta Regionale può provvedere all'assegnazione delle concessioni scadute o di prossima scadenza mediante le tre modalità di affidamento delineate dalla norma statale:

- a) ad operatori economici, ivi incluse le comunità energetiche rinnovabili di cui alla legge regionale 19 novembre 2020, n. 25, individuati attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;
- b) a società a capitale misto pubblico-privato, nelle quali il socio privato è scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica, alle quali possono partecipare anche le comunità energetiche rinnovabili, di cui alla legge regionale 19 novembre 2000, n. 25;
- c) mediante forme di partenariato ai sensi degli articoli 179 e seguenti del codice di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. L'affidamento a società partecipate deve comunque avvenire nel rispetto delle disposizioni del testo unico di cui al D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175;

In via ordinaria, l'assegnazione delle concessioni scadute avviene mediante la procedura della gara ad evidenza pubblica; solo in motivati casi la Giunta regionale può prevedere di fare ricorso alla società mista o al partenariato.

La norma contiene una disciplina per l'ipotesi di assegnazione delle concessioni mediante costituzione di società miste, con partecipazione, nel caso, della Regione.

Articoli da 9 a 15.

L'art. 9 descrive le modalità di svolgimento delle procedure di assegnazione della concessione di grande derivazioni ad uso idroelettrico, ad evidenza pubblica, prevedendo che ogni procedura non possa avere ad oggetto l'assegnazione di più di una concessione di grande derivazione. Lo stesso rimanda ad uno specifico regolamento regionale il dettaglio del procedimento di assegnazione competitiva nonché i contenuti del bando di gara, nel rispetto della stessa legge di cui è parte e del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Gli articoli 10 e 11 disciplinano le indicazioni a cui la Giunta Regionale si deve attenere per stabilire i requisiti generali di ammissione dei partecipanti nonché quelli di natura organizzativa, finanziaria e tecnica.

In sintesi, si prevede che possano partecipare:

- i soggetti di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per i quali non sussiste alcuna delle cause di esclusione previste dalla normativa vigente e, in particolare, dall' articolo 80 del decreto legislativo 50/2016;
- i soggetti che non siano destinatari di provvedimenti di revoca o decadenza da una concessione per uso idroelettrico, né che abbiano, alla data di pubblicazione del bando di cui all'articolo 9, contenziosi con la Regione riferiti a Concessioni di competenza regionale.

Tali soggetti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:

- a) l'attestazione di avvenuta gestione, per un periodo di almeno cinque anni, di impianti idroelettrici aventi una potenza nominale media pari ad almeno 3.000 kilowatt;
- b) ai fini della dimostrazione di adeguata capacità finanziaria, la referenza di due istituti di credito o società di servizi iscritti nell'elenco generale degli intermediari finanziari che attestano che il partecipante ha la possibilità di accedere al credito per un importo almeno pari a quello del progetto proposto nella procedura di assegnazione, ivi comprese le somme da corrispondere per i beni di cui all' articolo 25, secondo comma,

del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), nel caso in cui il progetto ne preveda l'utilizzo.

Ulteriori requisiti vengono demandati al regolamento di cui all'articolo 9, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 83 del decreto legislativo 50/2016, gli stessi dovranno essere proporzionati all'oggetto ed alle caratteristiche della concessione, nonché al livello di complessità degli interventi necessari in termini di miglioramento e risanamento ambientale, volti ad assicurare un ottimale e sicuro utilizzo degli impianti produttivi.

L'art. 12 declina gli obblighi e le limitazioni degli atti di concessione per i concessionari. In particolare:

- a) obblighi di cessione delle acque invasate, su provvedimento della Giunta regionale, in presenza di situazioni di crisi idrica o di rilevante interesse pubblico, da destinare all'uso potabile e agricolo;
- b) obblighi di cessione di acque, su provvedimento della Giunta regionale, in presenza di situazioni straordinarie, quali la prevenzione di calamità e degli incendi;
- c) limitazioni imposte dall'Autorità Idraulica a garanzia della pubblica e privata incolumità, connesse alla presenza di eventuali invasi;
- d) determinazioni dell'Osservatorio delle Risorse Idriche Distretto dell'Appennino Meridionale a seguito di crisi idrica;
- e) rispetto delle prescrizioni definite nel marchio di qualità ecologica di cui all'art. 3 legge regionale 19 novembre 2020, n.25 inerenti il rapporto con la risorsa acqua, con la biodiversità e con le altre matrici ambientali.

L'art. 13 stabilisce i contenuti minimi del "bando" per l'assegnazione delle concessioni.

L'art.14 determina i criteri da seguire nelle valutazioni per la scelta delle proposte progettuali presentate nell'ambito del procedimento di assegnazione da disciplinarsi con il suddetto regolamento regionale, tra i quali:

- a) l'offerta migliorativa di produzione energetica e della potenza installata, tenendo conto degli obiettivi minimi di cui all'articolo 16;
- b) interventi di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, finalizzati alla tutela dei corpi idrici e del territorio e alla mitigazione degli impatti, tenendo conto degli obiettivi minimi di cui all'articolo 17;
- c) modalità di uso plurimo sostenibile delle acque;
- d) l'offerta economica per l'acquisizione della concessione e l'utilizzo delle opere;
- e) misure di compensazione territoriale e ambientale, con riferimento all'articolo 18;
- f) interventi, anche tecnologicamente innovativi, finalizzati alla conservazione della capacità utile di invaso e diretti a conseguire la maggior efficienza nell'uso della risorsa idrica;
- g) cronoprogramma di realizzazione degli investimenti complessivi che il concorrente si impegna a sostenere per la durata della concessione.

L'art.15 si occupa della valutazione delle proposte progettuali che viene demandata ad un procedimento unico, a cui partecipano tutte le amministrazioni e gli enti interessati, che si svolge con le modalità della conferenza dei servizi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e tiene luogo delle procedure di valutazione di impatto ambientale, della valutazione di incidenza, dell'autorizzazione paesaggistica, nonché di ogni altro atto di assenso, concessione, permesso,



licenza o autorizzazione, comunque denominato, previsto dalla normativa statale, regionale o locale vigente.

Articoli da 16 a 19.

In questi articoli sono contenuti e descritti i miglioramenti ambientali ed energetici, le misure di compensazione e di promozione della stabilità occupazionale che la Giunta Regionale può inserire, al fine di dare attuazione ai criteri ed alle indicazioni contenute nell'art. 12, comma 1-ter del d.lgs. 79/1999, nei bandi di gara per l'assegnazione delle concessioni.

L'art.16 indica gli obiettivi minimi in tema di miglioramento energetico cui i concessionari, in relazione alla specificità del sito delle concessioni da assegnare, dovranno adempiere in aderenza alla vigente pianificazione di settore e in relazione ai seguenti aspetti:

- a) incremento della producibilità e dell'efficienza d'impianto;
- b) incremento della potenza nominale dell'impianto mediante interventi di ripotenziamento;
- c) incremento della regolazione d'impianto e della capacità di modulazione nel tempo della produzione.

L'art.17 delinea gli obblighi in tema di miglioramento e risanamento ambientale cui i concessionari, in relazione alle concessioni da assegnare, dovranno adempiere in aderenza alla vigente pianificazione di settore in relazione ai seguenti aspetti:


- mantenimento della continuità fluviale;
- modalità di rilascio delle portate nei corpi idrici a valle delle opere di captazione e derivazione d'acqua, in relazione agli effetti sulle biocenosi fluviali di valle;
- mitigazione delle alterazioni idromorfologiche dei corpi idrici interessati o impattati dal complesso delle opere a servizio degli impianti posti a bando di gara.
- la ricostituzione del trasporto solido a valle delle opere di sbarramento.

E' stabilito che la Regione destina la somma pari al dieci per cento degli introiti derivanti dall'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni al finanziamento degli interventi di miglioramento e ripristino ambientale dei corpi idrici interessati dalle singole derivazioni. La previsione comporta oneri a cui si farà fronte secondo quanto stabilito nel successivo articolo 26.

L'art.18 si occupa degli obblighi in tema di compensazione ambientale e territoriale che non possono essere di carattere esclusivamente finanziario e devono essere in ogni caso compatibili con:

- ripristino ambientale mediante interventi a favore dell'ecosistema del bacino idrografico interessato e tutela dei siti naturali;
- riassetto territoriale e viabilistico, nonché al paesaggio;
- risparmio e all'efficienza energetica;
- alla conservazione delle specie e dei tipi di habitat nella regione biogeografica interessata;
- alle misure previste dai piani strategici delle comunità energetiche rinnovabili, approvati dalla Giunta regionale.

L'art. 19 prevede che i bandi di partecipazione alle procedure di gara per l'assegnazione delle concessioni di grande derivazione ad uso idroelettrico, nel rispetto dei principi dell'Unione



Europea, prevedono apposite clausole sociali finalizzate alla promozione della stabilità occupazionale del personale impiegato.

Articoli da 20 a 22.

L'articolo 20 stabilisce che l'assegnazione della concessione a società a capitale misto pubblico-privato avviene con le modalità e i termini stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 9. Subordinando comunque l'assegnazione:

- a) all'acquisto da parte del socio privato di una quota di capitale sociale non inferiore al 30 per cento;
- b) all'assunzione da parte del soggetto vincitore della gara dell'obbligo incondizionato, previsto dal bando, di assicurare alla società, per il tempo corrispondente alla durata della gestione, tutte le risorse, anche tecniche, finanziarie, organizzative e di personale, necessarie affinché essa risulti in possesso dei requisiti previsti per il concessionario.

L'articolo 21 verte sull'assegnazione della concessione mediante forme di partenariato pubblico-privato, a cui si applicano gli articoli 179 e seguenti del D.Lgs. 50 del 2016.

L'articolo 22 si occupa delle concessioni interregionali e stabilisce che le modalità di gestione della derivazione, i vincoli amministrativi e la ripartizione del canone di concessione, sono definite in accordo tra le regioni interessate, sulla base di protocolli d'intesa approvati dalla Giunta regionale.

Articoli da 23 a 25

L'articolo 23 disciplina la fornitura gratuita dell'energia elettrica da parte dei concessionari che sono tenuti a fornire alla Regione annualmente e gratuitamente energia elettrica, nella misura di 220 chilowattora (kWh) per ogni chilowatt (kW) di potenza nominale media di concessione, per almeno il cinquanta per cento destinata a servizi pubblici e categorie di utenti dei territori provinciali interessati dalle derivazioni. La Giunta regionale definisce per ogni anno la percentuale di energia da rilasciare gratuitamente o la sua monetizzazione.

L'articolo 24 contiene la nuova disciplina del canone di concessione che, in attuazione dell'art. 12, comma 1-quinquies, della legge statale, sarà applicabile, anche per i rapporti in essere, dall'annualità 2021.

Dal 2021 il canone dovuto dalle grandi derivazioni idroelettriche in vigore in Calabria sarà costituito da un canone con doppia componente.

Una componente fissa che viene stabilita in 42,00 euro per kW di potenza nominale media annua (il canone 2020 è pari a 14,63 euro per kW) la cui variazione nel tempo, in applicazione della norma statale, è correlata alla variazione di almeno il 5% dell'indice ISTAT relativo al prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica.

Una componente variabile costituita da una percentuale minima del 2,5% del ricavo ottenuto dalla grande derivazione idroelettrica in relazione alla produzione elettrica conseguita, al netto dell'eventuale energia fornita gratuitamente o monetizzata alla Regione, ed al relativo prezzo di zonale orario di vendita dell'energia.

La disciplina proposta è in linea con i contenuti della Deliberazione n. 490 del 26 novembre 2019 dell'Autorità di regolazione per l'energia, reti e ambienti (ARERA). Su tale disciplina del canone è stato acquisito uno specifico parere di ARERA che è stato rilasciato con Deliberazione 3 Novembre 2020 444/2020/I/EEL. La Delibera di ARERA nel formulare parere favorevole, per quanto di competenza dell'Autorità ai sensi dell'articolo 12, comma 1-quinquies, dell'innovato decreto legislativo 79/99, in merito al disegno di legge trasmesso dalla Regione Calabria con propria lettera

del 19 ottobre 2020, ha rappresentato l'esigenza di apportare al testo acquisito le integrazioni e le precisazioni riportate in motivazione che sono state recepite nel testo della proposta di legge.

E' previsto che le variazioni del canone fissate dall'articolo siano stabilite con deliberazione della Giunta regionale entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento.

L'articolo 25 stabilisce che la somma pari al 30% delle entrate annuali, derivante dalle concessioni di competenza regionale, aventi ad oggetto beni appartenenti al Demanio Idrico, sono da considerarsi risorse vincolate nel Bilancio Regionale. Tali risorse sono destinate ad interventi di sistemazione e difesa idraulica di tutti corsi d'acqua appartenenti al territorio regionale attraverso la predisposizione annuale di un programma di intervento per la sistemazione e difesa idraulica dei corsi d'acqua regionali. La previsione comporta oneri a cui si farà fronte secondo quanto stabilito nel successivo articolo 26.


Articoli da 26 a 28.

In questi articoli è contenuta la disciplina di aspetti transitori e finali della presente legge in relazione alla norma finanziaria, alla clausola valutativa nonché all'entrata in vigore della legge.

L'art. 26 descrive gli impatti finanziari della norma nei confronti del bilancio triennale di previsione della Regione Calabria. Attribuisce i titoli di entrata delle maggiori entrate e, inoltre, determina gli oneri di finanziamento per le attività di supporto previste dall'art.4 della presente legge, per gli interventi per il finanziamento delle misure di miglioramento e risanamento ambientale dei corpi idrici interessati dalla derivazione, nonché per gli interventi di sistemazione e difesa idraulica dei corsi d'acqua appartenenti al territorio regionale.

L'art. 27 prevede che la Giunta regionale invia al Consiglio Regionale, con cadenza biennale, una relazione recante i dati tecnici ed economici e le informazioni sull'andamento di ciascuna concessione di grande derivazione idroelettrica e sull'utilizzo delle risorse derivanti dai canoni di concessione.

L'art. 28 stabilisce l'entrata in vigore della legge.



RELAZIONE TECNICA SULLE METODOLOGIE DI QUANTIFICAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

(Art. 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli articoli n. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42")

Proposta di legge d'iniziativa della Giunta regionale

"Disciplina delle modalità e delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche della Regione Calabria e determinazione del canone in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79".

Tipologia della proposta di legge:

La Regione Calabria annovera tra le proprie risorse naturali un vasto reticolo idrografico, costituito da fiumi e fiumare di grande rilevanza. Sul territorio regionale insistono, allo stato, n. 16 Centrali idroelettriche costituite da Grandi derivazioni che sfruttano per fini idroelettrici i maggiori corsi d'acqua, rappresentando un grande volano per la diversificazione delle fonti energetiche di approvvigionamento con l'obiettivo di incrementare la produzione dell'energia prodotta da fonti rinnovabili, in linea con il *Green New Deal* dell'Unione Europea.

La proposta di legge norma le concessioni delle grandi derivazioni di acqua pubblica ad uso idroelettrico nel territorio della Regione Calabria, introducendo alcune innovazioni, derivanti dall'art. 12 del D.lgs. 16 marzo 1999 n. 79. Queste determinano che le procedure di assegnazione delle concessioni alla loro scadenza sono effettuate dalla Regione, ma con importanti novità rispetto al quadro normativo pre esistente.

Si stabiliscono: la retrocessione gratuita della proprietà dei c.d. "beni bagnati", al termine della concessione; l'adozione di criteri innovativi per la determinazione del canone di concessione per le grandi derivazioni idroelettriche da parte delle Regioni, introducendo un canone basato su doppia componente, una parte fissa, legata alla potenza nominale della concessione, e una variabile, rapportata ai ricavi della concessione. Si fissa l'obbligo per i concessionari di "fornire" annualmente e gratuitamente alle regioni una quantità di energia di 220 chilowattora per ogni chilowatt di potenza nominale media di concessione.

La proposta è in linea con la programmazione regionale e con gli obiettivi strategici di cui al Piano della Performance 2020/2022, modificata in ultimo con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 453 del 9 dicembre 2020. Essa si inserisce nell'area del Dipartimento "Tutela dell'Ambiente" della Riqualificazione infrastrutturale del territorio con l'obiettivo strategico 5.1 "Perseguire uno sviluppo energetico sostenibile" e con il 5.2 "Efficientamento attività di autorizzazione degli impianti di energia da fonte rinnovabile."

La proposta di legge è rivolta, inoltre, a stabilire, alla scadenza delle concessioni in essere, un nuovo regime di rilascio delle concessioni per le grandi derivazioni ad uso idroelettrico che potranno essere assegnate a:

- a) operatori economici, ivi incluse le comunità energetiche rinnovabili di cui alla legge regionale 19 novembre 2000, n. 25;
- b) società a capitale misto pubblico-privato, nelle quali il socio privato è scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;
- c) partenariati, ai sensi degli articoli 179 e seguenti del codice di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.



La stessa prevede che una parte dei canoni introitati dalla Regione per l'utilizzo delle risorse del demanio idrico, vengano utilizzati da Soggetti pubblici (Comuni e agli altri soggetti aventi competenza in materia) per:

- interventi di miglioramento e ripristino ambientale dei corpi idrici interessati dalle singole derivazioni (10% sul totale canoni);
- interventi di sistemazione e difesa idraulica di tutti corsi d'acqua appartenenti al territorio regionale (30% sul totale canoni).

Oneri finanziari:

Gli oneri finanziari sono quantificati sulla base dei dati inseriti nella tabella, di seguito indicata, da cui è possibile desumere le entrate complessive derivanti dai canoni per le Grandi derivazioni ad uso idroelettrico, così come determinati a seguito dell'entrata in vigore della presente proposta di legge. La determinazione degli oneri viene calcolata così come indicato nella seguente scheda di sintesi per gli articoli 4, 17 e 25.

ASPETTI FINANZIARI

Analisi quantitativa

SCHEDA DI SINTESI

Articolo del progetto di legge	Oneri finanziari – Elementi e criteri
ART. 1 OGGETTO E FINALITÀ	Dall'articolo non derivano oneri finanziari diretti sul bilancio regionale in quanto nello stesso vengono enunciati l'oggetto e la finalità della legge, specificati e dettagliate nel corpo dei successivi articoli
ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE	Dall'articolo non derivano oneri finanziari diretti sul bilancio regionale in quanto nello stesso viene unicamente definito l'ambito di applicazione-
ART. 3 ACQUISIZIONE DELLE OPERE – commi 1 e 2	Le disposizioni contenute nei presenti commi sono di carattere ordinatorio e non hanno riflessi di carattere finanziario ove si consideri che anche l'eventuale passaggio delle opere, per effetto dell'art. 12 del D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79, avvenga senza compenso.
ART. 3 ACQUISIZIONE DELLE OPERE – comma 3	Gli adempimenti tecnico – amministrativi inseriti nel comma verranno effettuati attraverso i Funzionari interni alla Regione. Non sono previsti oneri ulteriori per il triennio 2021/2023 poiché non risultano concessioni in scadenza.
ART. 3 ACQUISIZIONE DELLE OPERE – comma 4	Gli eventuali oneri per indennizzi diretti a remunerare investimenti sui beni consegnati non sono previsti per il triennio 2021/2023 poiché non risultano concessioni in scadenza.
ARTICOLO 4 PROCEDURA DI CONSEGNA DELLE OPERE E DEI BENI commi da 1 a 4	I commi descrivono il contenuto della relazione tecnico descrittiva, le modalità e i termini entro i quali la stessa deve essere trasmessa all'Autorità concedente anche in caso di inadempimento, i cui costi sono posti a carico del concessionario uscente. Non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.
ARTICOLO 4 PROCEDURA DI CONSEGNA DELLE OPERE E DEI BENI comma 5	Il comma prevede che la Regione ha facoltà di disporre sopralluoghi diretti sulle opere e sui beni da consegnare ad opera del concessionario uscente. Lo stesso prevede che il dipartimento regionale competente possa ricorrere a professionisti esterni nel rispetto delle previsioni normative in materia, al fine di fornire supporto tecnico e giuridico all'Amministrazione regionale. Si prevede di attribuire gli incarichi a n.4 professionisti a cui verranno affidati i sopralluoghi su n.4 grandi derivazioni ciascuno, con almeno un sopralluogo mensile, per un totale complessivo minimo annuo di n. 40 interventi in sito. Numero massimo di consulenti professionisti: 4, con compenso massimo mensile unitario di € 1.875,00 al lordo di oneri, IVA,

	<p>contributi di legge e ritenuta d'acconto.</p> <p>Pertanto, la norma comporta oneri a carico del Bilancio regionale quantificati nel triennio 2021/2023 nel limite massimo di euro 90.00000 per ciascun esercizio finanziario, che verranno allocati alla missione 09, programma 06 (U09.06) del bilancio di previsione 2021-2023.</p> <p>L'ammontare è determinato, anche per gli anni successivi, sulla base delle somme effettivamente riscosse.</p>
ARTICOLO 4 PROCEDURA DI CONSEGNA DELLE OPERE E DEI BENI commi da 6 a 12	I commi sono riferiti a termini e fattispecie connessi ai procedimenti di riconsegna dei beni e agli obblighi a cui il concessionario deve adempiere. Non comportano oneri finanziari in quanto di natura ordinamentale.
ARTICOLO 4 PROCEDURA DI CONSEGNA DELLE OPERE E DEI BENI commi da 13 a 15	<p>I commi stabiliscono rispettivamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • che il bando di gara deve prevedere l'indicazione del prezzo dovuto dall'assegnatario, all'atto del subentro, per l'utilizzo dei beni e delle opere di cui all'articolo 25, secondo comma, del regio decreto 1775/1933; • che gli stessi possono essere acquisiti in proprietà dalla Regione ad un prezzo da quantificarsi al netto degli ammortamenti, e di ogni altro indennizzo; • che nel caso in cui il progetto proposto non preveda l'utilizzo dei beni e delle opere, si procede alla rimozione e smaltimento dei beni mobili, secondo le norme vigenti, a cura ed onere del proponente. <p>Gli eventuali oneri per indennizzi diretti a remunerare l'acquisizione dei beni consegnati di cui al comma 14 non sono previsti per il triennio 2021/2023 poiché non risultano concessioni in scadenza.</p>
ARTICOLO 4 - comma 16- PROCEDURA DI CONSEGNA DELLE OPERE E DEI BENI	Il comma prevede che nei quattro anni prima della scadenza e fino alla conclusione della procedura per l'assegnazione, non possono essere presentate domande volte a ottenere varianti o subentri. Non comporta oneri finanziari in quanto di natura ordinamentale.
ART. 5 USO DELLA RISORSA IDRICA	L'articolo ha carattere ordinatorio, individua la competenza della Regione a provvedere all'assegnazione delle concessioni di grande derivazione idroelettrica, salvo diversi usi delle acque per interesse pubblico. Non comporta oneri finanziari in quanto di natura ordinamentale.
ARTICOLO 6 AVVIO PROCEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE DELLA CONCESSIONE DI GRANDE DERIVAZIONE	L'articolo stabilisce i termini di avvio del procedimento di assegnazione della concessione di grande derivazione. Non comporta oneri finanziari in quanto di natura ordinamentale.
ARTICOLO 7 TERMINI DI DURATA DELLA CONCESSIONE	L'articolo fissa i termini di durata delle concessioni. Non comporta oneri finanziari in quanto di natura ordinamentale.
ARTICOLO 8 ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI	L'articolo stabilisce i soggetti a cui la Giunta Regionale può assegnare le concessioni scadute o di prossima scadenza mediante quanto delineato dalla norma statale. Non comporta oneri finanziari in quanto di natura ordinamentale.
ARTICOLO 9 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE	L'articolo descrive le modalità di svolgimento delle procedure di assegnazione della concessione di grande derivazioni ad uso idroelettrico. Nel triennio 2021/2023 non sono previste scadenze di concessioni. Non comporta oneri finanziari in quanto di natura ordinamentale.
ARTICOLO 10 REQUISITI DI AMMISSIONE	L'articolo fissa i requisiti generali di partecipazione alle gare per l'assegnazione delle concessioni. Non comporta oneri finanziari in quanto di natura ordinamentale.
ARTICOLO 11 REQUISITI ORGANIZZATIVI, FINANZIARI E TECNICI	L'articolo stabilisce i requisiti minimi, di natura organizzativa, finanziaria e tecnica, che gli operatori partecipanti alle procedure di assegnazione delle concessioni devono possedere. Non comporta oneri finanziari in quanto di natura ordinamentale.

ARTICOLO 12 OBBLIGHI E LIMITAZIONI DEGLI ATTI DI CONCESSIONE	L'articolo declina gli obblighi e le limitazioni degli atti di concessione per i concessionari. Non comporta oneri finanziari in quanto di natura ordinamentale.
ARTICOLO 13 CONTENUTI DEL BANDO	L'articolo stabilisce i contenuti minimi del "bando" per l'assegnazione delle concessioni: la durata della medesima, i requisiti di ammissione, nonché i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Non comporta oneri finanziari in quanto di natura ordinamentale.
ARTICOLO 14 CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE	L'articolo determina i criteri minimi da seguire nelle valutazioni per la scelta delle proposte progettuali presentate nell'ambito del procedimento di assegnazione delle concessioni, da disciplinarsi con successivo regolamento regionale. Non comporta oneri finanziari in quanto di natura ordinamentale.
ARTICOLO 15 VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI	L'articolo si occupa della valutazione delle proposte progettuali che viene demandata ad un procedimento unico, a cui partecipano tutte le amministrazioni e gli enti interessati. Non comporta oneri finanziari in quanto di natura ordinamentale.
ARTICOLO 16 MIGLIORAMENTI ENERGETICI	L'articolo indica gli obiettivi minimi in tema di miglioramento energetico cui i concessionari, in relazione alla specificità del sito delle concessioni da assegnare, dovranno adempiere in aderenza alla vigente pianificazione di settore e in relazione ad aspetti tecnici. Non comporta oneri finanziari in quanto di natura ordinamentale.
ARTICOLO 17 MIGLIORAMENTO E RISANAMENTO AMBIENTALE comma 1	Il comma delinea gli obblighi in tema di miglioramento e risanamento ambientale cui i concessionari, in relazione alle concessioni da assegnare, dovranno adempiere in aderenza alla vigente pianificazione di settore e ad aspetti di natura tecnica. Non comporta oneri finanziari in quanto di natura ordinamentale.
ARTICOLO 17 MIGLIORAMENTO E RISANAMENTO AMBIENTALE commi da 2 e 4	<p>I commi stabiliscono che la Regione destina la somma pari al dieci per cento degli introiti derivanti dall'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni, al finanziamento degli interventi di miglioramento e ripristino ambientale dei corpi idrici interessati dalle singole derivazioni a favore dei comuni nel cui territorio ricadono i bacini idrografici interessati da grandi derivazioni sulla base sulla base di un programma di interventi annuale.</p> <p>Tenuto conto che gli interventi riguardano i corpi idrici delle sedi grandi derivazioni ad uso idroelettrico, da eseguirsi a cura dei Comuni entro cui ricadono i bacini interessati, è prevista una spesa media annua di circa € 53.932,49/corpo idrico, poiché trattasi di piccoli interventi.</p> <p>Essi riguarderanno, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il mantenimento della continuità fluviale: quali ad esempio la costruzione di rampe di risalite delle specie ittiche; - la mitigazione delle alterazioni morfologiche e fisiche degli alvei, delle sponde e delle zone ripariali attraverso l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica (palificate vive, graticciate, gabbionate verdi, ecc) per la sistemazione idrogeologica; - la ricostituzione del trasporto solido a valle delle opere di sbarramento: favorendo la realizzazione di briglie aperte o a pettine <p>Pertanto, da tale disposizione discendono oneri a carico del bilancio regionale, nel limite massimo del 10% delle entrate previste, e sono quantificati nel limite massimo di euro 862.919,78 - allocate alla missione 09, programma 06 (U09.06) del bilancio di previsione 2021-2023. L'ammontare è determinato, anche per gli anni successivi, sulla base delle somme effettivamente riscosse.</p>
ARTICOLO 18 INTERVENTI DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE E TERRITORIALE	L'articolo fissa gli obblighi in tema di compensazione ambientale e territoriale, da stabilire con il bando di gara, che non possono essere di carattere esclusivamente finanziario e devono essere in ogni caso compatibili con l'invaso o corso d'acqua dato in concessione. Non

	comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.
ARTICOLO 19 CLAUSOLE SOCIALI	L'articolo prevede che i bandi di partecipazione alle procedure di gara per l'assegnazione delle concessioni di grande derivazione ad uso idroelettrico contengono apposite clausole sociali finalizzate alla promozione della stabilità occupazionale del personale impiegato. Non comporta oneri finanziari in quanto di natura ordinamentale.
ARTICOLO 20 ASSEGNAZIONE DELLA CONCESSIONE A SOCIETÀ A CAPITALE MISTO PUBBLICO-PRIVATO	L'articolo stabilisce che l'assegnazione della concessione a società a capitale misto pubblico-privato avviene con le modalità e i termini stabiliti con successivo regolamento, subordinando comunque l'assegnazione: ad alcune condizioni. Non comporta oneri finanziari.
ARTICOLO 21 ASSEGNAZIONE DELLA CONCESSIONE MEDIANTE FORME DI PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO	L'articolo verte sull'assegnazione della concessione mediante forme di partenariato pubblico-privato, a cui si applicano gli articoli 179 e seguenti del D.Lgs. 50 del 2016. Non comporta oneri finanziari in quanto di natura ordinamentale.
ARTICOLO 22 CONCESSIONI INTERREGIONALI	L'articolo si occupa delle concessioni interregionali e stabilisce che le modalità di gestione della derivazione, i vincoli amministrativi e la ripartizione del canone di concessione, sono definite in accordo tra le regioni interessate, sulla base di protocolli d'intesa approvati dalla Giunta regionale. Non comporta oneri finanziari in quanto di natura ordinamentale.
ARTICOLO 23 FORNITURA GRATUITA DELL'ENERGIA ELETTRICA	L'articolo disciplina la fornitura gratuita dell'energia elettrica da parte dei concessionari destinandola a servizi pubblici e categorie di utenti dei territori provinciali interessati dalle derivazioni. Non comporta oneri finanziari in quanto di natura ordinamentale.
ARTICOLO 24 CANONE DI CONCESSIONE	L'articolo 24 contiene la nuova disciplina del canone di concessione che, in attuazione dell'art. 12, comma 1-quinquies, della legge statale, sarà applicabile, anche per i rapporti in essere, dall'annualità 2021. Dal 2021 il canone dovuto dalle grandi derivazioni idroelettriche in vigore in Calabria sarà costituito da un canone con doppia componente. Una componente fissa che viene stabilita in 42,00 euro per kW di potenza nominale media annua (il canone 2020 è pari a 14,63 euro per kW). Una componente variabile costituita da una percentuale minima del 2,5% del ricavo ottenuto dalla grande derivazione idroelettrica in relazione alla produzione elettrica conseguita, al netto dell'eventuale energia fornita gratuitamente o monetizzata alla Regione, ed al relativo prezzo di zonale orario di vendita dell'energia. Le entrate complessivamente previste per le Grandi derivazioni ad uso idroelettrico, sono pari ad euro 8.629.197,78, per come dimostrato nella tabella A di seguito riportata. Tuttavia, nel bilancio di previsione 2021-2023 al capitolo E1103000101 recante "Proventi ricavati dall'utilizzazione del Demanio idrico" Titolo 3, Tipologia 100, sono state prudenzialmente iscritte entrate per euro 2.500.000,00. Pertanto le maggiori entrate derivanti dalla presente norma sono quantificate in euro € 6.129.197,78.
ARTICOLO 25 FINANZIAMENTO OPERE	L'articolo stabilisce che la somma pari al 30% delle entrate annuali, derivante dalle concessioni di competenza regionale, aventi ad oggetto beni appartenenti al Demanio Idrico, vengono destinate ad interventi di sistemazione e difesa idraulica di tutti corsi d'acqua appartenenti al territorio regionale attraverso la predisposizione annuale di un programma di intervento per la sistemazione e difesa idraulica dei corsi d'acqua regionali. Ciò in quanto, come dimostrato da studi di settore tale percentuale delle entrate, connessa all'utilizzo dei corsi d'acqua, è ritenuta congrua a ripristino dell'officiosità idraulica degli stessi e a garantire il mantenimento dell'equilibrio ecosistemico. La tipologia di azioni previste riguarda, infatti, proprio interventi di manutenzione straordinaria sugli alvei fluviali tesi al ripristino dell'officiosità idraulica dei corsi d'acqua, a prevenire fenomeni di

	<p>esondazione che possono causare grave nocimento alle attività antropiche e a garantire il mantenimento dell'equilibrio ecosistemico. In particolare c'è la necessità di intervenire anche nei tratti dei corsi d'acqua interessati dagli impianti, a valle degli sbarramenti e nei tratti compresi tra la presa e la restituzione, dove la continua variazione dei deflussi possono essere causa di un disequilibrio idraulico ed idromorfologico. Le somme da destinare alle attività sono, pertanto, determinate nel limite massimo di euro € 2.588.759,33, da allocare alla missione 09, programma 06 (U09.06) del bilancio di previsione 2021-2023.</p> <p>L'ammontare è determinato, anche per gli anni successivi, sulla base delle somme effettivamente riscosse.</p> <p>In fase di prima applicazione, le maggiori entrate rispetto alle spese di carattere vincolato verranno accantonate.</p> <p>Per gli esercizi successivi la destinazione delle maggiori somme verrà effettuata con la legge di bilancio e sulla base effettive delle riscossioni registrate anno per anno.</p>
ARTICOLO 26 NORMA FINANZIARIA	<p>L'art. 26 descrive gli impatti finanziari della norma nei confronti del bilancio triennale di previsione della Regione Calabria. Attribuisce i titoli di entrata delle maggiori entrate e, inoltre, determina gli oneri di finanziamento per le attività di supporto previste dall'art.4 della presente legge, per gli interventi per il finanziamento delle misure di miglioramento e risanamento ambientale dei corpi idrici interessati dalla derivazione, nonché per gli interventi di sistemazione e difesa idraulica dei corsi d'acqua appartenenti al territorio regionale di cui all'art.25.</p>
ARTICOLO 27 CLAUSOLA VALUTATIVA	<p>L'articolo prevede che la Giunta regionale invia al Consiglio Regionale, con cadenza biennale, una relazione recante i dati tecnici ed economici e le informazioni sull'andamento di ciascuna concessione di grande derivazione idroelettrica e sull'utilizzo delle risorse derivanti dai canoni di concessione.</p> <p>Non comporta oneri finanziari in quanto di natura ordinamentale.</p>
ARTICOLO 28 ENTRATA IN VIGORE	<p>L'articolo stabilisce l'entrata in vigore della legge.</p>

TABELLA A- QUANTIFICAZIONE DELLE ENTRATE DI CUI ALL'ART.24

N.	Concessionario	Corso d'acqua	Denominazione	Atto	Scadenza	Potenza	Canone
1	A2A	Presa da fiume Alli in Comune di Taverna, dal Fiume Simeri Comuni Taverna e Albi, Fosso del Ferro e Fosso Orlica Comune di Albi	Simeri 1° salto	Decr. 4084/2013	01/04/2029	6.466,00	271.572,00
2	A2A	Presa Fiume Simeri dallo scarico della centrale 1° Salto Comuni di Albi e Magisano. Restituzione Fiume Simeri Comune di Magisano	Simeri 2° salto	Decr. 4084/2013	01/04/2029	8.150,00	342.300,00
3	A2A	Neto	Orichella	Decr. 4085/2013	01/04/2029	30.561,86	1.283.598,12
4	A2A	Neto	Timpagrande	Decr. 4085/2013	01/04/2029	57.661,86	2.421.798,96
5	A2A	Neto	Calusia	Decr. 4085/2013	01/04/2029	12.476,59	524.016,78
6	A2A	Torrente Vasi	Celeste	Decr. 4091/2013	01/04/2029	2.918,00	122.556,00
7	A2A	Presa Fiume Ancinale, Torrente Bruca, Torrente Usito, Torrente Fiumarella, Torrente Pistarina, Torrente Ancinalesca e Torrente Alaco,	Satriano 1°salto	Decr. 3371/2013	01/04/2029	6.012,00	252.504,00
8	A2A	Presa da Scarico di Centrale 1 salto e deflussi dei bacini residui del Fiume Ancinale e dai Torrenti Ancinalesca, Pistarina, Beltrame e Fosso Turriti. Restituzione Fiume Ancinale	Satriano 2°salto	Decr. 3371/2013	01/04/2029	13.494,00	566.748,00
9	Enel Produzione Spa	Neto	Vaccarizzo	Decreto Interministeriale n.	01/04/2029	2.539,70	

Allegato "C"

				3919 del 12/03/1963			106.667,40
10	Enel Produzione Spa	Mucone	Mucone 1° salto Deriv.Cecita	Decreto M.LL.PP. n.2250 del 18/09/1969	01/04/2029	19.666,00	825.972,00
11	Enel Produzione Spa	Mucone	Mucone 2° salto Deriv.Cecita	Decreto M.LL.PP. n.2250 del 18/09/1969	01/04/2029	14.311,00	601.062,00
12	Enel Produzione Spa	Lao	Palazzo II	Decreto Interministeriale n. 12171 del 24/11/1999	01/04/2029	10.228,00	429.576,00
13	Enel Green Power Italia s.r.l	Coscile	COSCILE 1	Decr. 10175/2020	01/04/2029	9.081,06	381.404,52
14	Consorzio di Bonifica Settentrionali CS	Esaro	4 centrali	Decr. 7360/2014	18/06/2044	1.498,00	62.916,00
15	Enel Produzione Spa	Neto	Mucone 1° salto Deriv.Netto	Decreto Interministeriale n. 3919 del 12/03/1963	01/04/2029	7.019,00	294.798,00
16	Enel Produzione Spa	Neto	Mucone 2° salto Deriv.Netto	Decreto Interministeriale n. 3919 del 12/03/1963	01/04/2029	3.374,00	141.708,00
						Totale	8.629.197,78
						Entrate già presenti in bilancio	2.500.000,00

Totall maggiori entrate	6.129.197,78
------------------------------------	---------------------

ARTICOLAZIONE PER ANNO DEGLI ONERI

Articolo del progetto di legge	Spesa corrente o in conto capitale	Oneri finanziari
Art. 1	Nessun Onere	Euro 0,00
Art. 2	Nessun Onere	Euro 0,00
Art. 3	Nessun Onere	Euro 0,00
Art. 4	Spesa Corrente	Euro 90.000,00
Art. 5	Nessun Onere	Euro 0,00
Art. 6	Nessun Onere	Euro 0,00
Art. 7	Nessun Onere	Euro 0,00
Art. 8	Nessun Onere	Euro 0,00
Art. 9	Nessun Onere	Euro 0,00
Art. 10	Nessun Onere	Euro 0,00
Art. 11	Nessun Onere	Euro 0,00
Art. 12	Nessun Onere	Euro 0,00
Art. 13	Nessun Onere	Euro 0,00
Art. 14	Nessun Onere	Euro 0,00
Art. 15	Nessun Onere	Euro 0,00
Art. 16	Nessun Onere	Euro 0,00
Art. 17	Spese Corrente	Euro 862.919,78
Art. 18	Nessun Onere	Euro 0,00
Art. 19	Nessun Onere	Euro 0,00
Art. 20	Nessun Onere	Euro 0,00
Art. 21	Nessun Onere	Euro 0,00
Art. 22	Nessun Onere	Euro 0,00
Art. 23	Nessun Onere	Euro 0,00
Art. 24	Nessun Onere	Euro 0,00
Art. 25	Spese In Conto Capitale	Euro 2.588.759,33
Art. 26	Nessun Onere	Euro 0,00
Art. 27	Nessun Onere	Euro 0,00
Art. 28	Nessun Onere	Euro 0,00
Art. 29	Nessun Onere	Euro 0,00
TOTALE ONERI		Euro 3.541.679,11


RIEPILOGO SCHEDA FINANZIARIA

	SPESA Missione/ Programma	MAGGIORI ENTRATE TITOLO- TIPOLOGIA	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Note
A		E.03.100	€ 6.129.197,78	€ 6.129.197,78	€ 6.129.197,78	
B	U.09.06		€ 3.541.679,11	€ 3.541.679,11	€ 3.541.679,11	
C	U.20. 03-		€ 2.587.518,67	€ 2.587.518,67	€ 2.587.518,67	IN FASE DI PRIMA APPLICAZIONE
D	TOTALE (D=A-B-C)		€ 0	€ 0	€ 0	

Il Dirigente generale del Dipartimento proponente _____



Il Dirigente di Settore del Dipartimento proponente _____



allegato alla deliberazione
n° 6 del 13 GEN. 2021



VENTICINQUE NICOLA TOMA VALENTINA
AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE
04.11.2020 04:35:33 UTC

BELLESENI STEFANO
AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE
Presidente
04.11.2020 16:05:41 UTC

Allegato "D"

**DELIBERAZIONE 3 NOVEMBRE 2020
444/2020/I/EEL**

**PARERE ALLA REGIONE CALABRIA IN MERITO ALLO SCHEMA DI LEGGE RELATIVO
ALLA DEFINIZIONE DEI CANONI DA APPLICARE AI CONCESSIONARI DI GRANDI
DERIVAZIONI IDROELETTRICHE**

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1132^a riunione del 3 novembre 2020

VISTI:

- ❏ la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, relativa alla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
- ❏ la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- ❏ la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- ❏ la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- ❏ il decreto-legge 30 dicembre 2018, n. 145, convertito in legge con modificazioni con la legge 11 febbraio 2019, n. 12 (di seguito: decreto-legge 145/18);
- ❏ il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo 79/99);
- ❏ il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- ❏ la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 26 novembre 2019, 490/2019/I/eel (di seguito: deliberazione 490/2019/I/eel), e il relativo Allegato A;
- ❏ l'Allegato B alla deliberazione dell'Autorità del 27 dicembre 2019, 568/2019/R/eel, (di seguito: Testo Integrato Misura Elettrica o TIME);
- ❏ la lettera della Regione Calabria del 19 ottobre 2020, prot. Autorità 33423 del 19 ottobre 2020 (di seguito: lettera del 19 ottobre 2020).

CONSIDERATO CHE:

- ❏ il decreto-legge 145/18 reca disposizioni in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione e, per quanto qui rileva, interviene, modificando il decreto legislativo 79/99, sulla disciplina dell'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua per uso idroelettrico (cioè quelle afferenti a impianti idroelettrici aventi una potenza nominale media pari ad almeno 3 MW);
- ❏ in particolare, l'articolo 12, comma 1-quinquies, dell'innovato decreto legislativo 79/99 prevede che "i concessionari di grandi derivazioni idroelettriche

corrispondono semestralmente alle Regioni un canone, determinato con legge regionale, sentita l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), articolato in una componente fissa, legata alla potenza nominale media di concessione, e in una componente variabile, calcolata come percentuale dei ricavi normalizzati, sulla base del rapporto tra la produzione dell'impianto, al netto dell'energia fornita alla regione ai sensi del presente comma, ed il prezzo zonale dell'energia elettrica. Il compenso unitario di cui al precedente periodo varia proporzionalmente alle variazioni, non inferiori al 5 per cento, dell'indice ISTAT relativo al prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica. Il canone così determinato è destinato per almeno il 60 per cento alle province e alle città metropolitane il cui territorio è interessato dalle derivazioni”;

- ❏ l'ultimo periodo dell'articolo 12, comma 1-quinquies, dell'innovato decreto legislativo 79/99 prevede anche che *“Nelle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, le Regioni possono disporre con legge l'obbligo per i concessionari di fornire annualmente e gratuitamente alle stesse regioni 220 kWh per ogni kW di potenza nominale media di concessione, per almeno il 50 per cento destinata a servizi pubblici e categorie di utenti dei territori provinciali interessati dalle derivazioni”;*
- ❏ l'articolo 12, comma 1-septies, dell'innovato decreto legislativo 79/99 prevede, tra l'altro, che:
 - fino all'assegnazione della concessione, il concessionario scaduto, su richiesta della Regione, sia tenuto a fornire energia elettrica nella misura e con le modalità previste dal comma 1-quinquies del medesimo articolo 12 e a versare alla Regione un canone aggiuntivo, rispetto al canone demaniale, da corrispondere per l'esercizio degli impianti nelle more dell'assegnazione;
 - con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, sentita l'Autorità e previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, siano determinati il valore minimo della componente fissa del canone di cui al comma 1-quinquies del medesimo articolo 12 e il valore minimo del canone aggiuntivo di cui al precedente alinea; e che, in caso di mancata adozione del predetto decreto (tuttora non disponibile), le Regioni possano determinare l'importo dei canoni di cui al periodo precedente in misura non inferiore a 30 euro per la componente fissa del canone e a 20 euro per il canone aggiuntivo per ogni kW di potenza nominale media di concessione per ogni anno.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- ❏ con la deliberazione 490/2019/I/eel, l'Autorità ha:
 - innanzitutto precisato che il parere rilasciato ai sensi dell'articolo 12, comma 1-quinquies, dell'innovato decreto legislativo 79/99 è limitato alla sola componente variabile del canone, in quanto solo questo aspetto ha attinenza con le competenze specifiche dell'Autorità (che hanno la loro ricaduta

principale nella regolazione delle modalità di erogazione dei servizi e delle attività della filiera elettrica e non sulle valutazioni dei canoni che l'esercente un servizio in concessione è tenuto a versare al titolare). La componente fissa del canone dovrebbe, infatti, derivare da valutazioni di tipo ambientale e/o correlate all'utilizzo della risorsa idrica che esulano dalle competenze dell'Autorità;

- previsto di esercitare le nuove funzioni consultive attribuite dall'articolo 12, comma 1-quinquies, dell'innovato decreto legislativo 79/99 secondo un modello avente due fasi: a) una *ex ante*, in cui l'Autorità enunci criteri generali di valutazione (cd. linee guida) non vincolanti; b) una *ex post*, in cui l'Autorità esprima il proprio parere, non vincolante, su ciascuno schema di legge regionale;
- reso, pertanto, disponibili alle Regioni alcune linee guida non vincolanti che forniscono indicazioni prodromiche al successivo rilascio del parere, in una prospettiva di efficienza, celerità e semplificazione dell'azione dell'Autorità, nonché di supporto e ausilio per le singole Regioni; laddove infatti le Regioni si attendano alle indicazioni delle linee guida, queste ultime possono confidare in un parere positivo rilasciato tempestivamente dall'Autorità;
- ☛ le linee guida non vincolanti di cui al precedente alinea si propongono l'obiettivo di riportare:
 - a) valutazioni preliminari prodromiche all'espressione del parere di cui all'articolo 12, comma 1-quinquies, dell'innovato decreto legislativo 79/99;
 - b) alcune considerazioni in merito all'attuazione facoltativa, da parte delle Regioni, della disposizione di cui all'ultimo periodo del citato articolo 12, comma 1-quinquies, dell'innovato decreto legislativo 79/99. Queste considerazioni, ancorché non esplicitamente richieste dalla richiamata disposizione normativa, sono riportate nelle linee guida in quanto le scelte che verranno effettuate dalle Regioni potranno avere impatti, anche di rilievo, sul sistema elettrico e sul rapporto tra i diversi soggetti facenti parte della filiera; le medesime considerazioni, pur non rilevando ai fini della formulazione dei singoli pareri che verranno successivamente espressi, rappresentano indicazioni che l'Autorità formula in qualità di organo tecnico deputato alla regolazione e al controllo dei servizi energetici;
- ☛ in relazione alla precedente lettera a), più nel dettaglio, l'Autorità, ai fini del successivo rilascio del parere, ha ritenuto opportuno indicare che:
 - la componente variabile del canone dovrebbe essere pari a una percentuale della somma, su base semestrale, dei prodotti tra la quantità oraria dell'energia elettrica immessa in rete e il corrispondente prezzo zonale orario nella zona di mercato in cui è ubicato l'impianto idroelettrico;
 - l'entità della percentuale di cui al precedente alinea dovrebbe essere definita da ogni singola Regione in funzione di proprie valutazioni, ferma restando la sostenibilità economico finanziaria degli operatori; e che tale percentuale potrebbe essere un parametro variabile in sede di procedura concorsuale per l'assegnazione delle concessioni;

- la componente variabile del canone dovrebbe essere calcolata a consuntivo, a partire dai dati effettivi dell'energia elettrica immessa per ogni ora e dai prezzi zonali orari effettivamente registrati nel Mercato del Giorno Prima (pubblicati sul sito internet del Gestore dei Mercati Energetici S.p.A.); oppure, nel caso di impianti idroelettrici già in esercizio, si potrebbe prevedere che la componente variabile del canone sia calcolata, per l'anno corrente, sulla base dei dati effettivi dell'energia elettrica immessa per ogni ora e dei prezzi zonali orari effettivamente registrati nel Mercato del Giorno Prima nell'anno precedente;
- per la sola finalità di determinazione della componente variabile del canone, Terna S.p.A. (di seguito: Terna) debba essere tenuta a rendere disponibili alle Regioni i dati effettivi dell'energia elettrica immessa da ogni impianto idroelettrico e per ogni ora secondo modalità operative definite dalla medesima;
- nel caso di impianti idroelettrici direttamente connessi a unità di consumo diverse dai servizi ausiliari, la componente variabile del canone dovrebbe essere calcolata a partire dai dati effettivi dell'energia elettrica prodotta netta; occorre quindi prevedere che il produttore installi le apparecchiature di misura necessarie per la rilevazione dell'energia elettrica prodotta lorda, secondo le modalità previste dal Testo Integrato Misura Elettrica, a cui detrarre il consumo dei servizi ausiliari. L'Autorità ha, altresì, ritenuto che quest'ultima attività, necessaria ai fini della determinazione della quantità di energia elettrica prodotta netta, possa essere svolta dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (di seguito: GSE) previa esplicita richiesta della Regione (qualora vi fosse la necessità);
- l'aggiornamento automatico del canone in proporzione alle variazioni, non inferiori al 5 per cento, dell'indice ISTAT relativo al prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica (di cui all'articolo 12, comma 1-quinquies, dell'innovato decreto legislativo 79/99) dovrebbe essere applicato alla sola componente fissa del canone;
- in relazione alla precedente lettera b), l'Autorità ha ritenuto opportuno indicare che:
 - le Regioni interessate a disporre con legge l'obbligo per i concessionari di fornire annualmente e gratuitamente alle stesse Regioni 220 kWh per ogni kW di potenza nominale media di concessione dovrebbero valutare la possibilità di convertire la messa a disposizione a titolo gratuito dell'energia elettrica con una relativa monetizzazione;
 - la predetta monetizzazione dovrebbe essere effettuata sulla base del prezzo zonale orario medio effettivamente riconosciuto all'impianto in esame (determinato, su base annuale solare, come media dei prezzi zonali orari che si formano nel Mercato del Giorno Prima ponderata sulla quantità di energia elettrica effettivamente immessa in rete su base oraria che Terna è tenuta a mettere a disposizione delle Regioni);
 - al fine di evitare una doppia contabilizzazione, qualora la monetizzazione di cui al precedente alinea fosse applicata contestualmente alla componente variabile del predetto canone, la componente variabile del canone dovrebbe

essere ridotta, su base annuale, in misura pari al prodotto tra la medesima monetizzazione e la percentuale che rileva ai fini della richiamata componente variabile;

- con la deliberazione 490/2019/I/eel, l'Autorità ha altresì previsto che le Regioni, ai fini del rilascio del parere, trasmettano lo schema della legge regionale corredato da una relazione tramite la quale siano evidenziate le motivazioni che hanno condotto alle scelte effettuate (soprattutto se diverse rispetto a quelle ipotizzate nelle linee guida), per quanto di rilievo ai fini del parere medesimo.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- ← con la lettera del 19 ottobre 2020, la Regione Calabria, ai fini del rilascio del parere previsto dall'articolo 12, comma 1-quinquies, dell'innovato decreto legislativo 79/99, ha trasmesso all'Autorità l'estratto del progetto di legge recante "*Disciplina delle modalità e delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche della Regione Calabria e determinazione del canone in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e successive modifiche ed integrazioni*";
- il citato estratto di progetto di legge prevede, in particolare e per quanto qui rileva, che:
 - a) a decorrere dall'anno 2021, i concessionari di grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico corrispondano alla Regione un canone articolato in una componente fissa, pari a 35,00 € per ogni kW di potenza nominale media annua di concessione, e in una componente variabile, calcolata come percentuale della somma dei prodotti, per ogni ora dell'anno solare, tra la produzione oraria dell'impianto immessa in rete, e il corrispondente prezzo zonale orario. La componente fissa del canone deve essere corrisposta semestralmente entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, mentre la componente variabile del canone deve essere corrisposta annualmente a consuntivo entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce il canone;
 - b) nelle procedure per l'assegnazione delle concessioni, l'offerta economica sul canone sia riferita all'incremento sia della componente fissa del canone sia della percentuale dei ricavi relativa alla componente variabile del canone;
 - c) i concessionari siano tenuti a corrispondere alla Regione un importo, stimato con riferimento all'anno precedente e salvo conguaglio l'anno successivo, pari al controvalore in euro dell'energia elettrica da fornire gratuitamente (i.e. 220 kWh per ogni kW di potenza nominale media di concessione, ai sensi dell'articolo 12, comma 1-quinquies, dell'innovato decreto legislativo 79/99). Allo scopo, è determinata la valorizzazione unitaria annua dell'energia elettrica da fornire gratuitamente pari, a consuntivo, alla media dei prezzi zonali orari, ponderata sulle quantità orarie di energia elettrica immessa in rete dall'impianto idroelettrico;

- d) la Giunta regionale possa stipulare intese o accordi con Terna, per l'acquisizione dei dati di misura orari dell'energia elettrica immessa in rete dagli impianti di produzione, e, ove necessario, con il GSE per l'acquisizione di ulteriori dati o elementi utili per l'attuazione della legge. Il progetto di legge prevede altresì che la Giunta regionale possa richiedere, svolgendo periodici controlli ove necessario, che i concessionari installino e mantengano in efficienza le apparecchiature di misura necessarie per la rilevazione di dati, anche per finalità diverse da quelle correlate all'applicazione della parte variabile del canone;
 - e) la (sola) componente fissa del canone sia aggiornata annualmente (entro il 31 marzo) in ragione delle variazioni, non inferiori al 5 per cento, dell'indice ISTAT relativo al prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica;
- ☛ in relazione agli aspetti richiamati al precedente punto:
- a) come precisato nella deliberazione 490/2019/I/eel, il parere rilasciato dall'Autorità è limitato alle modalità di determinazione della componente variabile del canone e, pertanto, non riguarderà l'entità della componente fissa (pari a 35,00 € per ogni kW di potenza nominale media di concessione, in relazione al quale i soggetti partecipanti alle procedure per l'assegnazione delle concessioni possono proporre incrementi che rilevano ai fini della valutazione dell'offerta, maggiore del valore minimo di 30,00 € per ogni kW di potenza nominale media di concessione previsto dall'articolo 12, comma 1-septies, dell'innovato decreto legislativo 79/99). Il criterio di calcolo della componente variabile del canone riportato nel progetto di legge è coerente con le linee guida dell'Autorità;
 - b) benché nelle procedure per l'assegnazione delle concessioni l'offerta economica sul canone sia riferita anche all'incremento della percentuale dei ricavi relativa alla componente variabile del canone, il progetto di legge non riporta alcuna indicazione in merito al valore "base" della richiamata percentuale a cui dovrebbe riferirsi l'incremento (il progetto di legge si limita, infatti, a riportare il valore "base" della componente fissa);
 - c) le disposizioni della Regione Calabria in merito all'eventuale cessione gratuita dell'energia elettrica, benché l'Autorità non sia chiamata a rilasciare il proprio parere in merito a esse ai sensi dell'articolo 12 dell'innovato decreto legislativo 79/99, sono aderenti a quanto indicato dall'Autorità nelle proprie linee guida. Tuttavia, il progetto di legge regionale non contiene elementi finalizzati a evitarne la doppia contabilizzazione: infatti, ai sensi dell'articolo 12, comma 1-quinquies, dell'innovato decreto legislativo 79/99, la percentuale che rileva ai fini del calcolo della componente variabile del canone dovrebbe essere applicata ai ricavi associati alla produzione dell'impianto, al netto dell'energia elettrica fornita alla Regione. Nel caso di monetizzazione dell'energia elettrica oggetto di cessione gratuita, ciò dovrebbe comportare (come indicato nelle linee guida dell'Autorità) che la componente variabile del canone sia ridotta, su

- base annuale, in misura pari al prodotto tra la medesima monetizzazione e la percentuale che rileva ai fini della richiamata componente variabile del canone;
- d) come indicato nelle linee guida dell'Autorità, la Regione Calabria può richiedere al GSE, qualora vi fosse la necessità, di quantificare l'energia elettrica prodotta netta previa determinazione dei consumi dei servizi ausiliari di centrale (anche tramite apposito fattore percentuale) da applicare a decurtazione dei dati di misura dell'energia elettrica prodotta lorda. Ciò assume rilievo nel caso di impianti idroelettrici direttamente connessi a unità di consumo diverse dai servizi ausiliari per i quali la componente variabile del canone dovrebbe essere calcolata a partire dai dati effettivi dell'energia elettrica prodotta netta (anziché dai soli dati relativi alla produzione dell'impianto immessa in rete, come invece previsto dal progetto di legge). In tali casi è necessario, ai fini dell'applicazione della parte variabile del canone, richiedere che i concessionari installino e mantengano in efficienza le apparecchiature di misure necessarie per la rilevazione dei dati di misura dell'energia elettrica prodotta lorda (restano ferme eventuali ulteriori disposizioni date dalla Regione per finalità diverse da quelle correlate all'applicazione della parte variabile del canone e non sottoposte al parere dell'Autorità);
- e) le disposizioni presentate dalla Regione Calabria in merito all'aggiornamento dei valori unitari del canone ai sensi dell'indice ISTAT relativo al prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica sono pienamente aderenti a quanto indicato dall'Autorità nelle proprie linee guida.

RITENUTO CHE:

- l'estratto del progetto di legge, trasmesso dalla Regione Calabria all'Autorità con lettera del 19 ottobre 2020, necessita delle seguenti integrazioni o precisazioni:
- 1) la definizione della percentuale che rileva ai fini del calcolo della componente variabile del canone (a cui riferire la proposta di incremento nell'ambito delle procedure per l'assegnazione delle concessioni). Eventualmente tale definizione può essere demandata alla Giunta regionale;
 - 2) la definizione delle modalità con cui evitare la doppia contabilizzazione derivante dall'applicazione della componente variabile del canone e dalla monetizzazione dell'energia elettrica ceduta a titolo gratuito, ai sensi dell'articolo 12, comma 1-quinquies, dell'innovato decreto legislativo 79/99. Eventualmente tale definizione può essere demandata alla Giunta regionale nel rispetto delle linee guida dell'Autorità;
 - 3) l'esplicitazione del caso degli impianti idroelettrici direttamente connessi a unità di consumo diverse dai servizi ausiliari, per i quali la componente variabile del canone dovrebbe essere calcolata in relazione all'energia elettrica prodotta netta anziché alla produzione dell'impianto immessa in rete. In questi casi, ai fini dell'applicazione della parte variabile del canone, si rende

necessario richiedere che i concessionari installino e mantengano in efficienza le apparecchiature di misure necessarie per la rilevazione dei dati di misura dell'energia elettrica prodotta lorda e la Regione può richiedere al GSE di determinazione l'energia elettrica prodotta netta a partire dai dati di misura dell'energia elettrica prodotta lorda;

- sia possibile formulare parere favorevole senza ulteriori indicazioni, per quanto di competenza dell'Autorità, in relazione agli altri elementi del progetto di legge trasmesso con lettera del 19 ottobre 2020, in quanto aderenti a quanto indicato dall'Autorità nelle proprie linee guida

DELIBERA

1. di formulare parere favorevole, per quanto di competenza dell'Autorità ai sensi dell'articolo 12, comma 1-quinquies, dell'innovato decreto legislativo 79/99, in merito al disegno di legge trasmesso dalla Regione Calabria con propria lettera del 19 ottobre 2020, salva l'esigenza di apportare al testo acquisito le integrazioni e le precisazioni riportate in motivazione;
2. di trasmettere il presente provvedimento alla Regione Calabria, a Terna S.p.A. e al Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it solo a seguito della pubblicazione, da parte della Regione Calabria, della propria legge.

3 novembre 2020

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini